



COMUNE DI LOCRI

SETTORE 3 – URBANISTICA-AMBIENTE-DEMANIO
VIA MATTEOTTI, 152
89044 - LOCRI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
www.comune.locri.rc.it

Telefono: 0964391400 - PEC: ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	CALABRIA	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	LOCRI
--------	----------	---	-------

P.C.S.

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

secondo quanto previsto dalla L. R. Calabria nr. 17/2005 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni sulle aree del demanio marittimo" e dalla D.G.R. Calabria nr. 147/2006 approvazione P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) per l'utilizzo del demanio marittimo previsto dall'art. 6 della L.R. 17/05

AGGIORNAMENTO

OGGETTO DELL'ELABORATO	CODICE ELABORATO: RAP
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO PRELIMINARE	

SINDACO DEL COMUNE DI LOCRI	DOTT. GIUSEPPE FONTANA
-----------------------------	------------------------

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARCH. NICOLA TUCCI
-------------------------------------	--------------------

SUPPORTO TECNICO AL R.U.P.	TIMBRI + FIRMA
Arch. BEATRICE BRUZZI' COLLABORATORE: Arch. Carlo STALTERI GEOLOGO: Dott. Pasquale MONTAGNA	

VERSIONE	DATA	OGGETTO	TECNICO INCARICATO
01	APPROVAZIONE 20/12/2016	P.C.S. APPROVATO dalla C.M. DI REGGIO CALABRIA Settore 15 D.D. R.G. n. 4073	Arch.tti Beatrice Bruzzi e Carlo Stalteri
02	AGOSTO 2025	AGGIORNAMENTO P.C.S.	Arch. Beatrice Bruzzi (Supporto al R.U.P.)

Questo elaborato è di proprietà dell'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI LOCRI, perciò qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
DAL **SETTORE 3 – URBANISTICA - AMBIENTE- DEMANIO - COMUNE DI LOCRI**
via Matteotti 152 - Locri (RC) . Tel. 0964 391400 - P.E.C. settore3locri@asmepec.it
<https://www.comune.locri.rc.it/>

INDICE DEL RAPPORTO PRELIMINARE

ai sensi dell'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152 del 03. 04. 2006 e s. m. i.

INTRODUZIONE	3
1. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'	4
2. QUADRO NORMATIVO	6
2.1 IL CONTESTO COMUNITARIO: LA DIRETTIVA 2001/42/CE	6
2.2 IL CONTESTO NAZIONALE: IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152	7
2.3 IL CONTESTO REGIONALE: IL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 3	11
3. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO	15
3.1 FASI OPERATIVE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATO	15
3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' CON COMPETENZE AMBIENTALI	16
4. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	18
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	18
4.2. PIANI SOVRAORDINATI	20
4.3. GLI INDIRIZZI DEL PCS.....	24
4.3.a) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	24
4.3.b) CONTENUTI E OBIETTIVI GENERALI	25
4.3.c) IL PIANO PROGRAMMA.....	27
5. ANALISI AMBIENTALE	29
5.1. AMBIENTE PAESAGGIO E VINCOLI DI TUTELA	29
5.1.a) IL CONTESTO TERRITORIALE	29
5.1.b) DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42	30
5.1.c) PAI- Piano di Assetto Idrogeologico – Piano Stralcio Erosione Costiera	33
5.1.d) PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	44
5.1.e) VINCOLI PREVISTI DAL VIGENTE PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI LOCRI.....	50
5.2. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	52
5.2.a) DEFINIZIONE TERRITORIALE IN AMBITI.....	52
6. COERENZA DEL PCS CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE	59
6.1. LA ZONIZZAZIONE.....	60
7. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE E LE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE	62
7.1 COMPATIBILITA' RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.....	63
8. CRITICITA' E VERIFICA DELL'INCIDENZA.....	76
8.1 CRITICITA'.....	76
8.2 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' GENERALI E CORRELATI.....	78
8.3 ANALISI DI COERENZA ESTERNA.....	80
9. CONCLUSIONI.....	84
10. MONITORAGGIO.....	85

INTRODUZIONE

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (da ora VAS) del Piano Comunale di Spiaggia (da ora PCS) del Comune di LOCRI.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta a livello europeo dalla **Direttiva 42/2001/CE** - recepita a livello nazionale con **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii. Norme in materia Ambientale:**

“ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione”

In tale ambito:

- a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
- b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
 - popolazione e salute umana;
 - biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
 - territorio, suolo, acqua, aria e clima;
 - beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
 - interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

ai sensi dell'art.5_a) del D.Lgs 152/2006:

Si intende per valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:

il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

Scopo della Verifica di assoggettabilità è di valutare, preventivamente, se i piani possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione (VAS) secondo le disposizioni del citato D. Lgs. 152/2006 considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

1. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

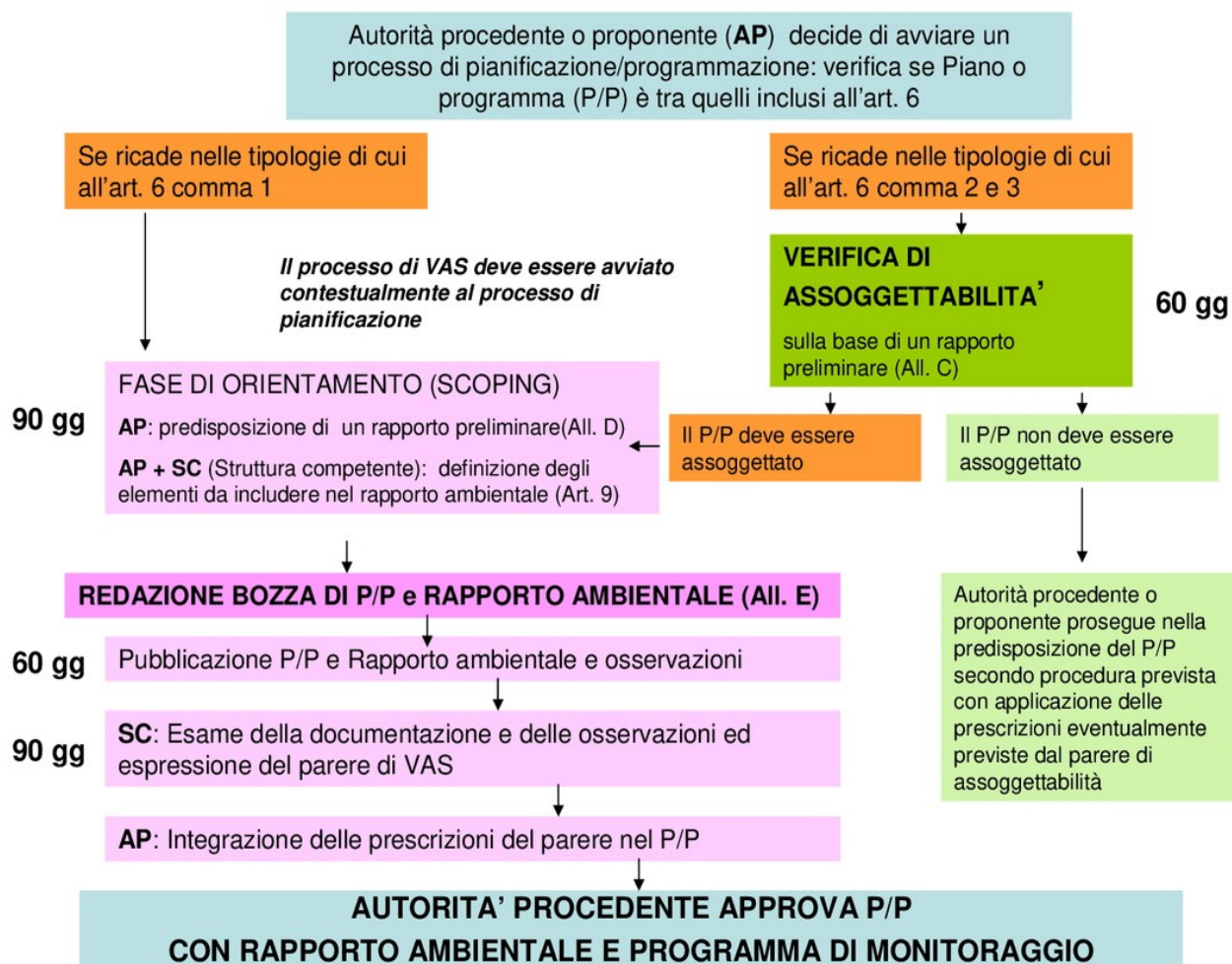
Tra i soggetti che sono coinvolti nel processo di Assoggettabilità a VAS vi è innanzitutto la figura dell'**Autorità Competente**, che il D. Lgs. 152/2006, all'art. 5, definisce: "la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti".

Altro soggetto interessato nel processo di assoggettabilità a VAS è la figura dell'**Autorità Procedente**, che il D.Lgs. 152/2006, all'art. 5, definisce: "la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma".

Tra i soggetti deputati ad esprimere osservazioni vi sono i **Soggetti Competenti in Materia Ambientale**, che il D. Lgs. 152/2006, all'art. 5, definisce: "soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti".

Sono altresì chiamati ad esprimere eventuali osservazioni, i comuni contermini interessati.

L'art. 12, del D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. prevede che per i piani e programmi di cui agli artt. 6 commi 3 e 3bis del medesimo Decreto, **l'autorità procedente trasmette all'Autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impianti significativi sull'ambiente** dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I del D.Lgs. n.152/2006. **L'autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne i pareri, che dovrà essere inviato, entro 30 giorni, all'Autorità procedente ed a quella competente;** a questo punto **l'Autorità competente**, salvo quanto diversamente concordato dall'Autorità procedente, sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato I sopracitato, **verifica se il piano o il programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.** L'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, tenuto conto dei pareri pervenuti, **entro 90 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare emette un provvedimento di verifica di assoggettabilità o escludendo il piano o il programma dalla valutazione** di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.lgs. n.152/2006 e, se del caso definendo le necessarie prescrizioni. **Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.**



2. QUADRO NORMATIVO

2.1 LA NORMATIVA COMUNITARIA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla **Direttiva Europea 2001/42/CE** che riguarda **“la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale”**.

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione.

La **valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese**. In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente e **si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli**. La **valutazione ambientale garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione**.

Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli **allegati I e II della direttiva 85/337/CEE** del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della **direttiva 92/43/CEE** del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. **Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente**.

L'adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma dovrebbero andare a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più coerente in cui operare inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale. L'inserimento di una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci.

2.2 IL CONTESTO NAZIONALE: IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 e s. m. i. (aggiornato al D. lgs. n. 46 del 2014)



La filosofia giuridica su cui poggia il Testo Unico Ambientale è fortemente ispirata alle direttive comunitarie e ai principi generali del **diritto ambientale dell'Unione Europea**, fra cui:

- **Principio di precauzione:** impone un approccio prudenziale nella gestione dei rischi ambientali, basato su valutazioni scientifiche rigorose e misure proporzionate.
- **Principio dell'azione preventiva:** sollecita interventi tempestivi per evitare il verificarsi di danni ambientali, piuttosto che intervenire ex post.
- **Principio di correzione alla fonte:** mira a risolvere le problematiche ambientali nel luogo stesso in cui si originano (ad esempio, installando tecnologie di abbattimento delle emissioni direttamente sugli impianti).
- **Principio "chi inquina paga":** attribuisce ai responsabili dell'inquinamento i costi delle misure di prevenzione, riduzione e compensazione dei danni.

Inoltre, con l'**articolo 3-quater**, il T.U.A. sottolinea il **principio dello sviluppo sostenibile**, che comporta la salvaguardia delle risorse ambientali per le generazioni future, garantendo un equilibrio tra crescita economica e tutela degli ecosistemi.

Per quanto riguarda la VAS il D.lgs. n.152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, nella Parte II, Titolo II, ripartisce le competenze per l'effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l'approvazione degli stessi. Il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, è stato continuamente aggiornato per adeguarsi alle evoluzioni del diritto europeo e per rispondere alle nuove sfide ambientali.

Recentemente, sono state apportate modifiche significative mediante la **Legge 13 dicembre 2024, n. 191 di conversione del D.L. Ambiente 2024, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 e la Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza (2024) – Legge 16 dicembre 2024, n. 193.**

Tra gli interventi normativi più rilevanti degli ultimi anni, che hanno avuto un importante impatto specificatamente nell'ambito della procedura di VAS, si segnalano le seguenti disposizioni normative.

- **Il D.lgs. 4/2008**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2008, ha apportato delle modifiche sostanziali al D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). In particolare, ha sostituito la Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, che riguarda la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, con un nuovo testo. Questo ha portato ad una ridefinizione delle procedure per la valutazione d'impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, la tutela dell'aria e dell'acqua, e la gestione delle risorse naturali.

Inoltre, il decreto ha introdotto nuovi principi fondamentali per la tutela ambientale:

- **Principio dell'azione ambientale:**
che sottolinea l'importanza di un approccio proattivo alla tutela ambientale.
- **Principio dello sviluppo sostenibile:**
che promuove la compatibilità tra crescita economica, sviluppo sociale e tutela ambientale.
- **Principio di sussidiarietà:**
che sottolinea la necessità di coinvolgere gli enti territoriali nella gestione ambientale.
- **Principio di leale collaborazione:**
che promuove la collaborazione tra enti pubblici e privati per la tutela ambientale.
- **Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione:**
che garantisce la trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali ambientali.

Questi principi, assieme alla ridefinizione delle procedure, hanno contribuito a rafforzare la tutela ambientale in Italia e a promuovere uno sviluppo sostenibile, come evidenziato da diversi commenti e articoli di esperti.

- Ulteriori modifiche in materia di VAS sono state previste dal legislatore con l'**art. 12 della Legge n.69/2009** con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare **decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale**. A tale delega è stata data attuazione tramite il **D. Lgs. n. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69."** che introduce sostanzialmente due rilevanti novità:

- 1) la prima è data dalla **esclusione delle procedure di VAS per le revisioni di piani e programmi e di provvedimenti di attuazione in cui le novità introdotte non comportino effetti significativi sull'ambiente;**
- 2) il secondo punto concerne **il parere motivato rilasciato dall'autorità competente per l'approvazione della VAS**, il quale, viene **definito come il provvedimento obbligatorio**, con eventuali osservazioni e condizioni, **che conclude la procedura di VAS** e che viene espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria e degli esiti delle consultazioni.

- In ultimo rileva, per il caso in oggetto, ricordare quanto previsto recentemente dal **D.L. n. 70/2011 (convertito nella Legge n. 106/2011) in merito all'assoggettabilità a VAS di piani urbanistici attuativi**. La legge in questione, infatti, al fine semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'art. 16 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss. mm. ii., ha aggiunto che **lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.**

Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma".

TABELLA RIEPILOGATIVA

<i>termine</i>	<i>norma</i>	<i>disposto</i>
30 giorni	Art. 12. Verifica di assoggettabilità	2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
60 giorni	Art. 14. Consultazione	3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
90 giorni	Art. 12. Verifica di assoggettabilità	4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
90 giorni	Art. 13. Redazione del rapporto ambientale	2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
90 giorni	Art. 15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione	1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. [...]

2.3 IL CONTESTO REGIONALE: IL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 3

La **Legge urbanistica regionale della Calabria n. 19/2002 e ss. mm. ii. recante "Norme per la tutela, governo e uso del territorio"**, prevede all'art. 10 che:

"La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente."

La valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano si concretizza attraverso le **verifiche di coerenza e compatibilità**.

La verifica di coerenza mira ad accertare che i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa.

Mentre, **la verifica di compatibilità** accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e alle procedure di cui alla legge in oggetto. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa.

La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:

- a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;

- b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;
- c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

La valutazione ambientale strategica si attua attraverso un processo di partecipazione che accompagna l'intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano.

Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l'insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2008, n. 3

A conclusione dell'iter di adeguamento della normativa regionale alla disciplina dettata dalla normativa nazionale, il legislatore regionale ha licenziato un **Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2008, n. 3)**, pubblicato sul BUR Calabria n.16 del 16/08/08, (modificato dalla Delibera della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n.153 e successivamente dal Regolamento regionale n. 5/2009 del 14 maggio 2009 "Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3.) attraverso il quale la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione al dettato normativo di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

In particolare l'art. 22 del Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 norma la "Verifica di assoggettabilità" a VAS, stabilendo che nel caso di Piani e Programmi di cui al comma 3 dell'art. 20 dello stesso Regolamento, ossia nel caso di Piani e Programmi che determinano

l'uso di piccole aree a livello locale, l'autorità competente stabilisce, sulla base di una verifica preliminare (screening) se il Piano o Programma debba essere assoggettato o escluso dalla procedura di VAS.

Al tal fine è necessario che l'autorità proponente trasmetta all'autorità competente un **rapporto preliminare contenente i dati e gli elementi riferibili ai criteri di valutazione di cui AGLI ALLEGATI E ed F dello stesso Regolamento, sulla base dei quali poter effettuare le dovute valutazioni in ordine ai possibili impatti significativi del Piano o Programma sull'ambiente.** Il documento preliminare è sottoposto ad una consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, individuati dall'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente.

Una volta conclusa la fase di consultazione ed acquisiti i pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale (entro trenta giorni dall'inizio della consultazione) l'autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla Valutazione Ambientale Strategica e definendo eventuali prescrizioni. Tale provvedimento, emesso entro novanta giorni, deve essere reso pubblico, comprese le motivazioni.

ALLEGATO E – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3/2008.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- **in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;**
- **in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;**
- **la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;**
- **problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;**
- **la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);**

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- **probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;**

- **carattere cumulativo degli impatti;**
- **natura transfrontaliera degli impatti ;**
- **rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).**

ALLEGATO F - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale n. 3/2008.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a)** illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b)** aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c)** caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d)** qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e)** obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f)** possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g)** misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h)** sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i)** descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli

impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

3. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO

Riferimenti metodologici

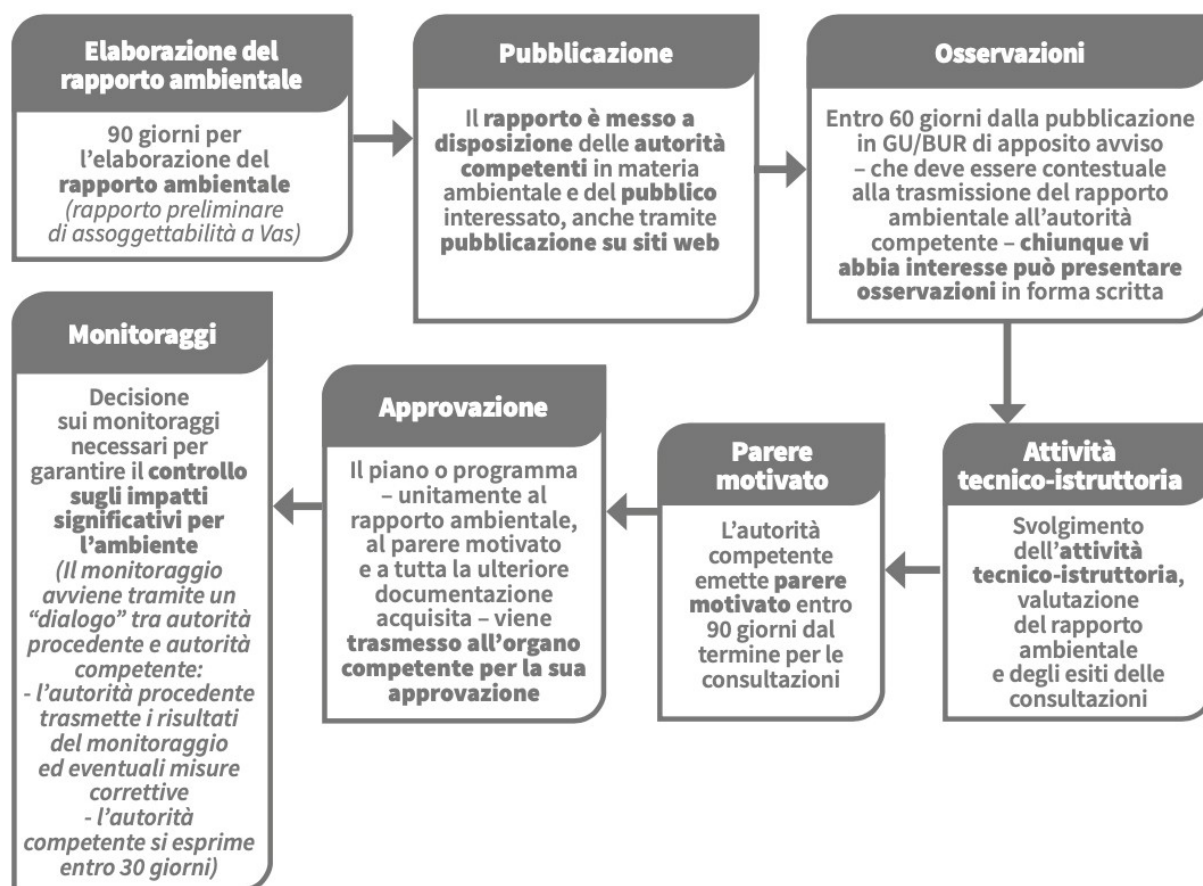
Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS del PCS del Comune di Locri è effettuato in riferimento **all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm .ii. "Norme in materia ambientale"**

3.1. FASI OPERATIVE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATO

Art. 12. Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un **rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma**, facendo riferimento ai criteri **dell'allegato I** del presente decreto.
2. **L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere.** Il parere è inviato **entro trenta giorni** all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, **l'autorità competente**, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, **verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.**
- 3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.
4. **L'autorità competente**, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, **entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione** di cui agli articoli da 13 a 18.

5. **Il risultato della verifica di assoggettabilità**, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.
6. **La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS** relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, **si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.**



3.2. INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE AMBIENTALI

I soggetti competenti in materia ambientale, ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PCS, che nella fase delle consultazioni preliminari contribuiscono a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, sono i seguenti:

Regione Calabria - Dipartimento 14 Urbanistica e Beni culturali	Cittadella Regionale, località Germaneto 88100 Catanzaro - Tel. 0961-856016 <i>dipartimento.urbanistica.bbccc@pec.regione.calabria.it</i>
Regione Calabria - Dipartimento 11 Ambiente e Territorio - Settore 10 Demanio Marittimo (UDP 10.3 DM Provincie di RC e VV)	Cittadella Regionale, località Germaneto 88100 Catanzaro - Tel. 0961-854107 <i>demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it</i> <i>valutazioni ambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it</i>
Regione Calabria - Dipartimento 12 Sviluppo economico-Attività produttive	Cittadella Regionale, località Germaneto _ 88100 Catanzaro - <i>dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it</i>
Regione Calabria - Dipartimento 8 Agricoltura e risorse agroalimentari	Cittadella Regionale, località Germaneto _ 88100 Catanzaro - Tel. 0961-853099 <i>dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it</i>
Regione Calabria - Dipartimento 6 Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità	Cittadella Regionale, località Germaneto _ 88100 Catanzaro <i>dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it</i>
Regione Calabria - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Cittadella Regionale, località Germaneto _ 88100 Catanzaro <i>protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it</i>
Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 10 Pianificazione-Ambiente-Leggi speciali	Piazza Castello (ex Compartimento FF.SS.) 85125 Reggio Calabria <i>protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it</i>
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici	Piazza Castello (ex Compartimento FF.SS.) 85125 Reggio Calabria - Tel. 0965-818779 <i>mbac-sbap-rc@mailcert.beniculturali.it</i>
Soprintendenza per i Beni Archeologici	Piazza de Nava, 26 _ 89100 Reggio Calabria - Tel. 0965-812255 <i>mbac-sar-cal@mailcert.beniculturali.it</i>
ARPACAL_ Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Regione Calabria	Via Troncovito snc _ 89135 Gallico Superiore (RC) - Tel. 0965-372618 <i>reggiocalabria@pec.arpacalabria.it</i>
ATO 5 di Reggio Calabria - Settore 14 Difesa del suolo e salvaguardia delle coste	Via E. Cuzzocrea, n. 48 _ 89128 Reggio Calabria - Tel. 0965-858594 <i>giuseppe.mezzatesta@pec.provincia.rc.it</i>
Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella J.	Via Porto delle Grazie – Contrada Melissari 89047 Roccella J. Tel. 0964-863213 <i>cp-roccellaionica@pec.mit.gov.it</i>
FIBA Confesercenti Provinciale	Via Vico Vitetta, 28/b _ 89133 Reggio Calabria - Tel. 0965-23031 <i>inforc@confesercenticalabria.it</i>
SIB Sindacato Italiano Balneari	Via G.G. Belli, 2 _ 00153 Roma - Tel. 06-583921 <i>info@sindacatobalneari.it</i>
Legambiente Calabria	Via Demetrio Tripepi, 110 _ 89125 Reggio Calabria - <i>infolegambientecalabria@gmail.com</i>
Associazione Italia Nostra Sede di Reggio Calabria	Via San Martino, 26_ 89135 Reggio Calabria - Tel. 389-8764866 <i>reggiocalabria@italianostra.org</i>
Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino	Contrada Melissari, 1 _ 89047 Roccella Jonica (RC) <i>consorziobonificaajr@pec.it</i>

4. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

La Regione Calabria ha emanato, in data 21 dicembre 2005, la **Legge Regionale n.17** e ha **successivamente adottato il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) relativo alle “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo”**, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.147 del 12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B.U.R.C. n.12 del 30 giugno 2007 Parti I e II. *(con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7; 26 febbraio 2010, n. 8; 30 luglio 2010, n. 20; 23 dicembre 2011, n. 47; 27 aprile 2015, n.11; 29 giugno 2016, n. 15; 27 dicembre 2016, n. 44; 6 aprile 2017, n. 7; 9 maggio 2017, n. 16; 25 novembre 2019, n. 46; 2 luglio 2020, n. 13; 25 maggio 2021, n. 10; 25 maggio 2021, n. 11; 15 aprile 2022, n. 8; 21 ottobre 2022, n. 35).*

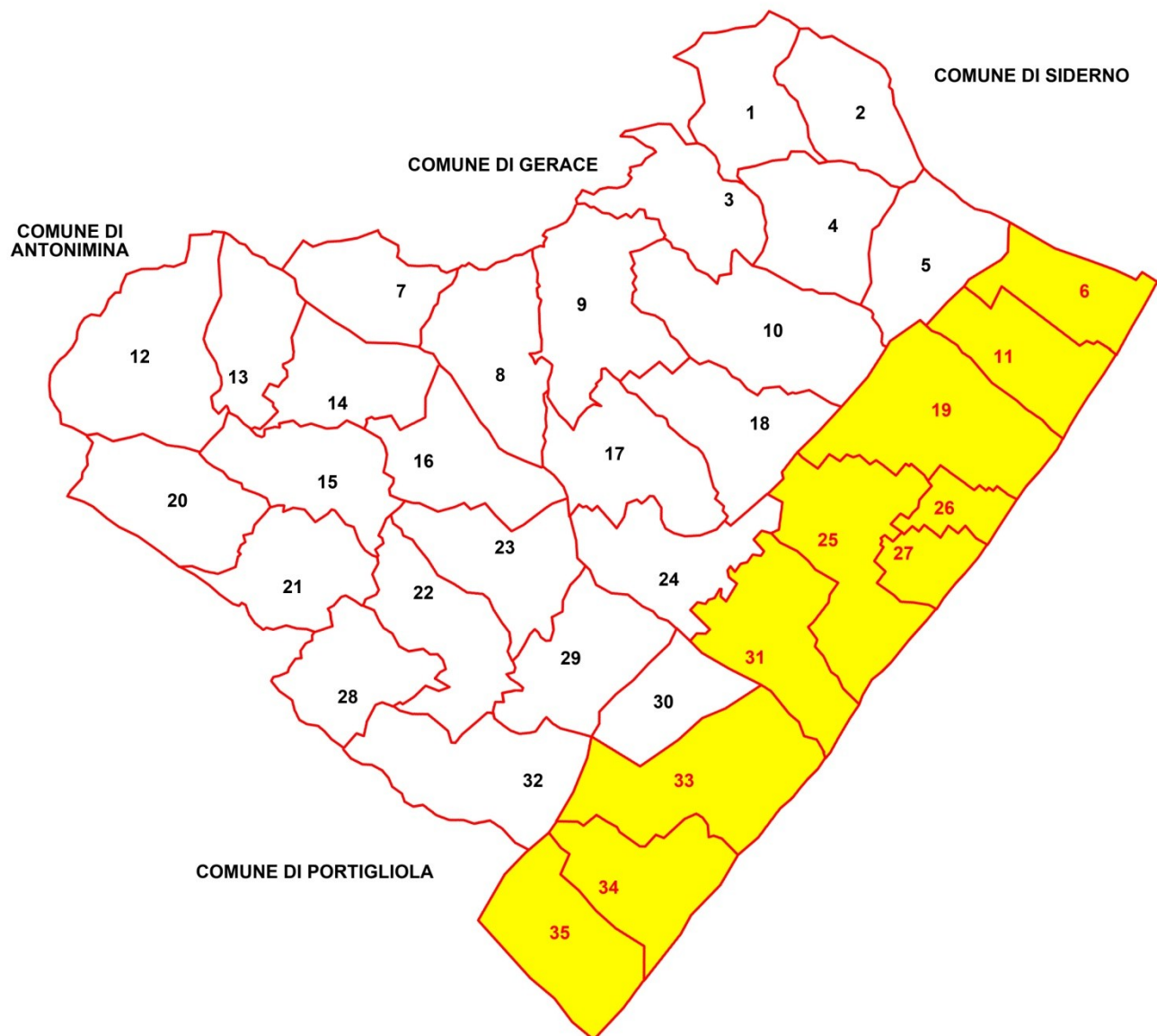
Il piano Comunale di Spiaggia (PCS) stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività disciplinate dal Piano di indirizzo Regionale P.I.R. relativo alle “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo”.

IL PCS regola quindi i futuri interventi ed allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, secondo i principi del Codice della navigazione ed in conformità delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al PIANO STRUTTURALE COMUNALE vigente.

L'ambito di azione del piano, ai sensi della normativa di riferimento per la redazione dello stesso, è definito dalla linea del Demanio marittimo per come risultante dalla cartografia ufficiale del **Sistema informativo Demaniale (S.I.D.)**.

Costituiscono aree di Demanio marittimo le porzioni di territorio comunale di vecchia e nuova formazione, ossia risultanti dall'accrescimento della zona dunale nel tempo, individuate in Catasto con i seguenti dati identificativi: **Fogli 6 - 11 - 19 - 25 - 26 - 27 - 31 - 33 - 34 - 35.**

QUADRO DI UNIONE CATASTALE COMUNE DI LOCRI



Il Piano si colloca quale strumento attuativo di settore, nella gerarchia degli strumenti di pianificazione del Territorio, e pertanto esso deve rispettare gli indirizzi Pianificatori e programmatici degli strumenti urbanistici sovra ordinati.

4. 2. PIANI SOVRAORDINATI

QTR/P - Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico

Il Quadro Territoriale Regionale (QTR/P) è definito dalla Legge Regionale 19/02, all'art. 17 c. 1, come “lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali”.

Gli obiettivi generali su cui si sviluppa il nuovo concetto di governo di territorio, a cui mira il QTR/P è perseguito attraverso i seguenti aspetti:

- a) **rafforzare ulteriormente l'orientamento dei principi di “recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi”, finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale “risparmio di territorio”;**
- b) **considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo;**
- c) **considerare il governo del territorio e del paesaggio come un “unicum”, in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio “di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica” (articolo 5) all'interno del QTRP;**
- d) **considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.**

Il paesaggio e il territorio sono intesi nel QTRP come elementi inscindibili.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP- RC

Altro riferimento fondamentale del Quadro della pianificazione sovraordinata è il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio** il quale, nel fissare le linee fondamentali, si esprime “*Quale modello di sviluppo*”.

E' noto come il modello di sviluppo oggi dominante sia basato sul principio della “crescita illimitata”, che deriva dalla necessità di incrementare continuamente il mercato di compravendita di beni e servizi. Secondo questa scuola di pensiero, la certificazione dell'andamento di crescita avviene attraverso parametri di natura economica, di cui tipici esempi sono il Prodotto Interno Lordo (PIL), il volume di scambi commerciali o ancora gli indicatori di borsa. Le decisioni relative alla società ed ai suoi individui derivano da questi parametri, rispetto ai quali ogni altro fattore è dunque una “variabile dipendente”. (.....) E, successivamente, il Piano Territoriale Provinciale individua gli **“Obiettivi strategici prioritari”**: “In base ai principi costitutivi della politica di assetto territoriale della Provincia ora proposti, sono stati definiti gli obiettivi strategici prioritari, dunque i punti di vista che si ritengono decisivi per progettare lo sviluppo del territorio.

Gli obiettivi strategici prioritari sono:

- a. **Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative.**
- b. **Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole e compatibile.**
- c. **Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell'insediamento, dei servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto.**
- d. **Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali.**
- e. **Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata.**
- f. **Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile."**

Il Piano Comunale di Spiaggia, nel definire i possibili interventi ricadenti nell'area Demaniale di competenza del Comun di Locri, applica le strategie ed il modello di sviluppo dei piani sovraordinati, rispettandone le indicazioni e gli indirizzi di applicazione, al solo obiettivo di permettere la crescita economica dell'area interessata nel pieno rispetto della componente paesaggistica che caratterizza le aree costiere, preservando e proteggendo il delicato equilibrio ambientale presente.

Per ciò che riguarda la Pianificazione urbanistica Comunale: attualmente è vigore **il Piano Strutturale Comunale e le relative disposizioni normative contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione**, parte integrante e sostanziale del Piano Comunale di Spiaggia, definiscono e normano le destinazioni d'uso del **Demanio Marittimo** ricadente nel Comune di Locri.

Il PCS del comune di Locri, redatto ai sensi dell'art. 12 della L. R. 17/2005 e dell'art. 4 del PIR, individua le zone omogenee di intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi ed attrezzature connessi alle attività degli stabilimenti balneari. Il presente PCS recepisce le recenti riforme normative in materia di delega di funzioni agli Enti Locali, in base alle quali viene definitivamente sancita la gestione totale, da parte dei comuni, delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo, compresi i tratti demaniali marittimi, dapprima sottratti alla delega, ed assegnati alla competenza della locale Capitaneria di Porto, quale articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Formano parte integrante del PCS le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e le cartografie dello stato di fatto e di progetto delle aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di Locri. **Il piano e le NTA definiscono e normano la destinazione d'uso del Demanio marittimo ricadente nell'ambito comunale di Locri.**

Il Comune di Locri , in attuazione della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 e della successiva adozione del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) relativo alle “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo”, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B. U. R. C. n. 12 del 30 giugno 2007 Parti I e II, ha proceduto all' adeguamento del Piano Comunale di Spiaggia (indicato con l'acronimo P.C.S) al fine di aggiornare lo strumento precedente, in coerenza con le linee programmatiche e con le prescrizioni tecniche di cui al citato Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.).

In quanto Piano Particolareggiato, i tempi di attuazione e validità sono quelli dei Piani Attuativi (ai sensi della L. R. 19/2002). Con l'approvazione della precedente versione del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Locri si è realizzato un insieme di interventi su una realtà che possiede potenzialità e risorse, e si sono avviati processi di sviluppo con riscontri che si sono dimostrati propulsori rispetto alla capacità dell'offerta territoriale.

I processi per i quali si è innescata una positiva risposta da parte della popolazione, degli investitori e dei protagonisti del territorio, sono stati il motivo per il quale, dopo un adeguato tempo di monitoraggio, verifica e revisione circa gli interventi a breve e medio termine, è possibile calibrare nel tempo gli interventi futuri, rispetto non solo alle dinamiche socio economiche del territorio, ma anche in base alle sue evoluzioni fisiche e demografiche.

Il presente P.C.S. è stato redatto in osservanza alla normativa edilizia, urbanistica ed ambientale vigente, nonché della vigente legislazione nazionale in materia di Demanio Marittimo, della quale si ricordano di seguito i più importanti riferimenti:

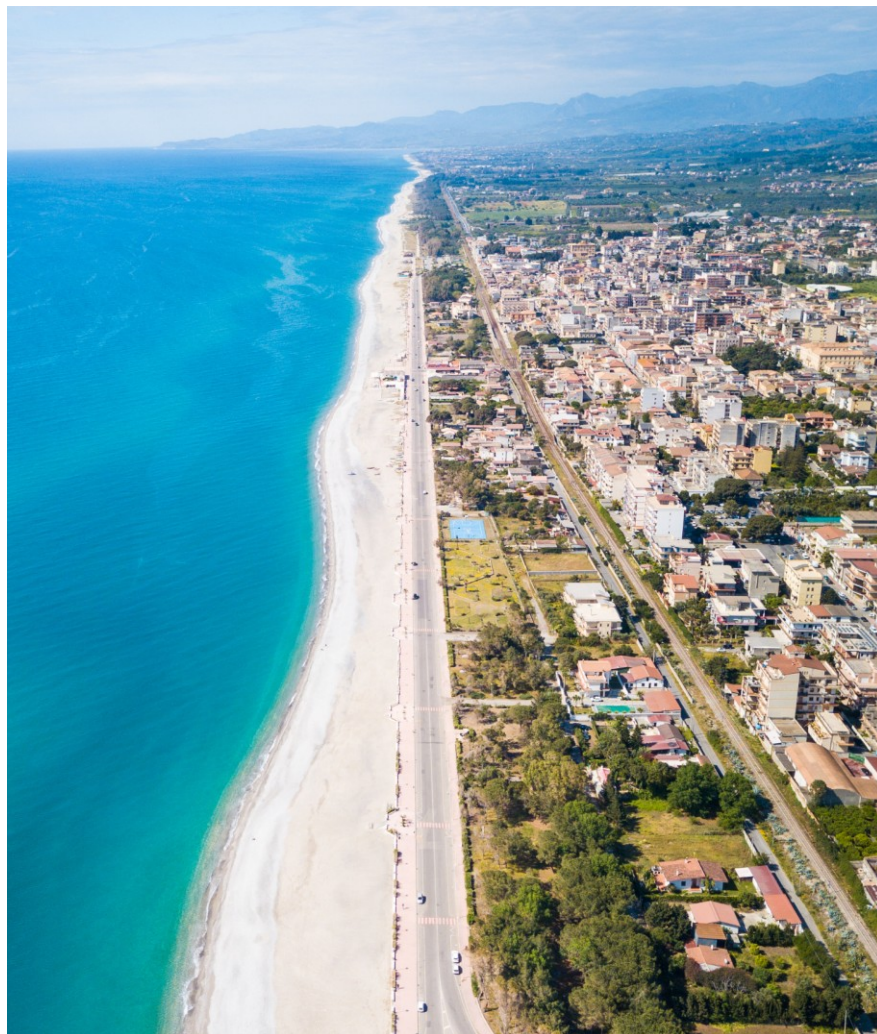
- Art.1 del **decreto-legge 5 ottobre 1993, n°400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”,** convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n°494, come modificato dall'art. 10 della legge 8 luglio 2003, n°172 e come ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256;
- **Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n°327** (Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230.);
- **Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione,** approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328: CAPO I – Demanio Marittimo;
- **Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree di demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;**
- **D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509:** Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;
- **Decreto Ministero dei trasporti e navigazione 5 agosto 1998 n.342:** Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per le finalità turistico - ricettive;

- **Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 31 dicembre 2001 n. 260/D2:** approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
- **Legge Urbanistica della Calabria n. 19 del 16.04.2002 e s.m.i.** (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio);
- **QTRP (Quadro territoriale a valenza paesaggistica)**, adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016.
- **Legge regionale 21 dicembre 2005, n°17** "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"; *(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7; 26 febbraio 2010, n. 8; 30 luglio 2010, n. 20; 23 dicembre 2011, n. 47; 27 aprile 2015, n.11; 29 giugno 2016, n. 15; 27 dicembre 2016, n. 44; 6 aprile 2017, n. 7; 9 maggio 2017, n. 16; 25 novembre 2019, n. 46; 2 luglio 2020, n. 13; 25 maggio 2021, n. 10; 25 maggio 2021, n. 11; 15 aprile 2022, n. 8; 21 ottobre 2022, n. 35)*
- **Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.)** di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con **delibera del Consiglio Regionale n°147 in data 14/06/2007**;
- **Nota Regione Calabria _ Dipartimento n.8 _ Urbanistica e governo del Territorio Prot. n.0238891 del 06/07/2012: Rilascio Concessioni Demaniali Marittime - necessità della procedura di evidenza pubblica.**
- **Norme di tipo idrogeologico, e interventi regionali in materia di tutela dell'erosione marina (P.A.I - P.S.E.C.);**
- **Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche** (Legge n. 118 del 30/03/1971; D.P.R. n. 384/78; Legge n. 13 del 09/01/1989; D.M. LL.PP. n. 286/89. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993.
- **Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di utilizzazione del demanio marittimo.**
- **Circolare REGIONE CALABRIA - dipartimento Territorio e tutela dell'ambiente - prot.27959 del 12.12.2021: "Sentenza del Consiglio di Stato n.18 del 20 ottobre 2021. Comunicazioni";**
- **LEGGE 5 agosto 2022, n. 118** "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021".
- **Legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166 del DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131** «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre - infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.»

4.3. GLI INDIRIZZI DEL PCS

4.3.a) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Il P.C.S. del comune di Locri, redatto ai sensi dell'art. 12 della L. R. 17/2005 e dell'art. 4 del P.I.R., individua le zone omogenee di intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi ed attrezzature connessi alle attività degli stabilimenti balneari.



L'area di intervento copre una superficie complessiva di circa 84,00 Ha suddivisi su una distanza di circa 6.500,00 ml compresa tra il Vallone Milligri (o Castellace) a Sud, e la Fiumara del Novito a Nord con una larghezza di circa 500 metri dalla battigia verso il monte.

Le coordinate geografiche di riferimento, espresse in formato ED50, sono :
Latitudine 38,2051N,
Longitudine 16,2382E e Lat. 38,2051N, Long. 16,2382E in corrispondenza del Vallone Milligri e rispettivamente sul punto di battigia e 500 metri

lato monte; Latitudine 38,2051N, Longitudine 16,2382E e lat. 38,2051N, long. 16,2382E in corrispondenza dell'asse centrale della Fiumara del Novito rispettivamente sul punto di battigia e 500 metri dal monte. L'area è costituita da un tratto di costa naturale caratterizzato da depositi mobili di spiaggia, dune fisse e pinete ad essi retrostanti, per un'estensione complessiva di 5,14 Km. Il sistema è interrotto circa dalla Fiumara Gerace (parte bassa dell'ambito centrale) fino al Vallone Fondo (ambito Nord) dove si distinguono solo i sedimenti sabbiosi e ciottolosi mobili di spiaggia; l'apparato retrostante di dune e

pinete è quasi del tutto obliterato da strutture cittadine. Viceversa, i settori che mantengono un aspetto ambientale più naturale e spontaneo sono quello della Fiumara di Gerace che prosegue verso Sud fino al Vallone Milligri e lato Nord quello del Vallone Fondo che arriva alla Fiumara Novito. Si adagia sulla pianura costiera alluvionale distribuendosi su quote topografiche comprese tra il livello del mare e 60 mt circa corrispondenti all'area periferica pedecollinare.

Il reticolo idrografico è segnato dalla presenza rilevante delle due fiumare di Gerace a sud e del Novito a Nord, e da una serie di collettori secondari che son a partire da nord verso sud il vallone Fondo, Calvi, Imprenagatti, Margherita, Abate Marcello, Lucifero, Milligri o Castellace.

4.3.b) CONTENUTI E OBIETTIVI GENERALI

Il P.C.S. regola e promuove:

- **la tutela e la salvaguardia delle aree appartenenti al D.M.;**
- **la loro fruizione pubblica;**
- **la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche ricadenti in aree del D.M.;**
- **lo sviluppo sostenibile.**

Il P.C.S. è finalizzato ad una migliore organizzazione funzionale della fascia litoranea e delle aree annesse. **Esso intende offrire alla collettività un'organica fruizione delle aree demaniali e degli arenili, nell'intento di incentivare lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare riferimento al settore turistico, oggi purtroppo limitato quasi esclusivamente, alla presenza di utenti provenienti dai paesi limitrofi ed incapace di intercettare i grandi flussi turistici, che per potenzialità, bellezza della costa, qualità della acque potrebbero invece essere attratti.**

Il Piano ha come obiettivo la regolamentazione delle aree a scopo turistico ricreativo che ai sensi dell'art.2 e dell'art.7 della Legge Regionale 17_2055 sono le seguenti:

Per attività turistico ricreative si intendono:

- a)** stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
- b)** esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
- c)** esercizi commerciali tipici;
- d)** noleggio di imbarcazioni e natanti;
- e)** ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
- f)** campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
- g)** esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;

- h)** servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.

Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all'art. 59 del DPR n. 616/77, anche per la realizzazione delle seguenti attività:

- a)** complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili anche a cura dei Comuni;
- b)** esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);
- c)** noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
- d)** campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;
- e)** attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
- f)** approdi e/o porti classificati di categoria 2°, classe III, aventi funzioni turistiche e da diporto di cui all'art. 4 comma 3 lett. e) della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal DPR 2 dicembre 1997 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;
- g)** campi boa e pontili galleggianti.

Il P.C.S. persegue, nell'ambito delle precedenti funzioni consentite, quattro obiettivi fondamentali:

- 1. La sostenibilità ambientale (con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio, ed al corretto uso delle risorse naturali);**
- 2. Lo sviluppo dell'economia turistico - ricettiva del territorio, ottimizzando le potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio; valorizzando le aree litorali del demanio marittimo;**
- 3. Lo sviluppo sostenibile e duraturo, il sostegno alla creazione di impresa improntata alla qualità totale e finalizzata allo sviluppo occupazionale;**
- 4. La sostenibilità sociale (ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli e le barriere alla libera fruizione della spiaggia e del mare da parte di utenti diversamente abili, anziani, con ridotte capacità motorie, ipovedenti, non vedenti);**

4.3.c) IL PIANO PROGRAMMA

Il P.C.S. pur essendo uno strumento di pianificazione settoriale definisce e concretizza il programma amministrativo di **"LOCRI CITTA' DELLA SOSTENIBILITA' DELLA CULTURA E DELLA QUALITA' "** che ha come assi portanti:

- **la valorizzazione economica delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali, storiche archeologiche;**
- **lo sviluppo della economia turistica e culturale ;**
- **la prospettiva del miglioramento della qualità della vita degli abitanti.**

In questo quadro le azioni specifiche del Piano Spiaggia di Locri si inquadrano nello scenario di un modello di sviluppo che tende a trasformare l'area costiera della città in un vero e proprio "ambito strategico di trasformazione" capace di funzionare da motore dello sviluppo e della competitività della città **mirato a coniugare le azioni di protezione, tutela e riqualificazione ambientale con lo sviluppo economico locale**, integrando le varie funzioni per la riqualificazione dell'offerta del turismo in gradi di aumentare la competitività del settore.

Il P.C.S. rappresenta, inoltre, lo strumento attuativo fondamentale per la realizzazione del programma amministrativo della **"CITTA' DEL MARE", progetto innovativo e inclusivo che comprende azioni e progetti sia sul territorio di Locri che sul limitrofo territorio di Siderno, al fine di realizzare un unico sistema di fruizione che valorizzi e potenzi l'attrattività dell'area costiera.**

"L'intervento si fonda sulla tutela e valorizzazione dell'ambito marittimo e fluviale sia in termini di salvaguardia e messa in sicurezza ambientale che in termini di eco-connessione a livello territoriale puntando alla ricucitura delle aree urbane più prossime con l'inserimento di servizi urbani e di infrastrutturazione turistica sostenibile per l'innalzamento della accessibilità. Un'area a disposizione dei cittadini per molteplici attività con particolare riferimento alla promozione delle attività sportive e dei connessi percorsi extraurbani di collegamento lento. Si realizzerà quindi il recupero di alcuni ambiti paesaggistici con il correlato miglioramento e la riqualificazione delle aree di interesse comunitario delle dune ripariali ai fini della realizzazione di oasi verdi e percorsi ciclopeditoni atti al rilancio della offerta turistica e culturale del territorio.

Le azioni principali riguarderanno delle strategie urbane integrate per:

1. *tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche dell'area prossima all'arenile e limitrofe la Fiumara Novito, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali ed in funzione dell'uso sociale di tali valori;*

2. *garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, quelle paesaggistiche delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;*
3. *promuovere, valorizzare e incentivare le attività ambientali, in coerenza con la destinazione d'uso, nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;*
4. *sostenere e promuovere, la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa delle aree protette;*
5. *aumentare gli standard urbanistici con l'inserimento di parcheggi, attrezzature collettive, reti di urbanizzazione primaria."*

Questo programma porterà a un processo di riorganizzazione urbanistica della città ed è parte integrante degli obiettivi del Nuovo Piano Strutturale (P.S.C.). Gli obiettivi rappresentano la cerniera che lega le analisi al progetto e sintetizzano l'indirizzo e l'orientamento del Piano.

Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Locri intende perseguire una serie di azioni, integrate tra loro, volte alla razionalizzazione degli interventi sul Demanio Marittimo e l'organizzazione generale degli spazi nel loro complesso, che hanno due obiettivi fondamentali:

- **Lo sviluppo sostenibile della fascia litoranea del territorio comunale;**
- **La promozione di una nuova immagine della fascia costiera basata sull'incentivazione delle aree demaniali marittime attraverso la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche della stessa area.**

Le azioni da intraprendere con il Piano Comunale di Spiaggia sono:

- a) il miglioramento della qualità delle concessioni esistenti;**
- b) la delimitazione delle aree che possono essere oggetto di rilascio di "nuove concessioni";**
- c) l'individuazione di sinergie tra le diverse risorse ed attrattive del territorio;**
- d) la determinazione in termini quantitativi e qualitativi dei servizi minimi e delle attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta balneare;**
- e) la tutela e la conservazione della spiaggia libera.**

Il Piano, inoltre, deve essere inteso ad affermare il principio di coniugare e rendere compatibili e sinergici gli interessi dell'Amministrazione e quelli legittimi degli operatori privati interessati, assicurando il conseguimento di equilibrate opportunità e vantaggi ad entrambe le parti impegnate.

Lo spunto per l'avvio dell'intervento progettuale è certamente il riconoscimento delle concessioni esistenti, perni su cui poter far leva per ristrutturare il contesto, offrendo agli operatori in questione l'opportunità di un recupero ed una riqualificazione delle preesistenze, non sempre rispettose dei pregi della delicata risorsa ambientale costituita dal fronte costiero. **Il miglioramento delle strutture anche sulla base dei criteri di sostenibilità, e di una migliore tecnologia, persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile del turismo che da un lato può consentire di preservare l'ecosistema, e dall'altro può permettere ai proprietari e/o gestori degli stabilimenti di realizzare risparmi di spesa rispettando l'ambiente.**

Il Piano, inoltre, provvede ad una necessaria integrazione nel progetto delle previsioni riguardanti la fascia costiera con il suo retroterra. Questo perché al di là delle delimitazioni definite dalla zonizzazione del vigente Piano Strutturale Comunale o di quelle proprietarie e catastali, non può in nessun caso essere ignorata la fondamentale interazione che si sviluppa e che deve essere assicurata tra questi due elementi, ciò tanto sotto l'aspetto ambientale, quanto sotto l'aspetto urbanistico e funzionale.

Le azioni del P.C.S. si svilupperanno quindi anche sugli spazi più direttamente ed immediatamente rapportabili all'obiettivo della riqualificazione ambientale, da un lato, e della concretezza gestionale, dall'altro.

5. ANALISI AMBIENTALE

5.1. AMBIENTE PAESAGGIO E VINCOLI DI TUTELA

5.1.a) IL CONTESTO TERRITORIALE

Locri si sviluppa lungo il litorale Ionico della Provincia di Reggio Calabria, in posizione intermedia tra il sistema dello stretto e l'estremo nord della provincia di Reggio Calabria. Il contesto in cui è inserito il territorio di Locri è quello del sistema insediativo della Locride la cui armatura urbana si sviluppa prevalentemente attraverso gli addensamenti abitativi della fascia costiera. Esso è caratterizzato da una "conurbazione lineare" di scarsa qualità urbanistico - edilizia e da fenomeni legati ad un'attività immobiliare e turistica che tende a saldare tra loro in un unico contesto urbanizzato i diversi nuclei abitati. Il bipolo Locri - Siderno

(oltre 29.700 ab.) ed i centri intermedi di Bianco (4.047 ab.), Bovalino (8.358 ab.), Gioiosa J. (7.044 ab.), Roccella J. (6.762 ab.), M. di Gioiosa J. (6.440 ab.) e Caulonia (7.756 ab.) sia pure con differenti livelli di servizio costituiscono i riferimenti urbani per l'intero "comprensorio".

Tutto questo, offre un panorama frammentario in cui si sedimentano progetti, piani, la commistione di rurale, di urbano e di periferico, l'espansione dei tessuti a bassa densità, l'abusivismo edilizio, le attività produttive e commerciali, con la conseguenza di molteplici contesti abitativi e diverse "estetiche". Tale sistema presenta caratteri di perifericità rispetto alle aree maggiormente sviluppate della provincia (area di Gioia Tauro e area metropolitana dello Stretto) ed è per questo che occorre definire condizioni e modalità attraverso le quali questa parte della provincia possa essere messa nelle condizioni di competere con gli altri sistemi territoriali oggi più forti e dinamici. Possiamo affermare che è possibile una politica della trasformazione territoriale più aderente alle esigenze delle collettività locale mediante l'elaborazione, nella fattispecie, del Piano Comunale di Spiaggia che riesca ad acquisire maggiori capacità di programmazione-gestione delle risorse, per uno **sviluppo armonico ed equilibrato del territorio costiero, nel rispetto delle componenti storico-culturali ed ambientali dello stesso, tenendo altresì conto, che pur trattandosi di un atto di pianificazione riguardante esclusivamente l'ambito costiero di competenza del Comune di Locri lo stesso, non può essere "pensato" al di fuori di un contesto territoriale di area vasta che, nel nostro caso, è costituito dal sistema territoriale della Locride.**

Sono stati esaminati i principali vincoli che insistono sul territorio interessato dall'intervento, individuando le conformità o le disarmonie eventuali del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.

5.1.b) DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Articolo 142 - Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;**
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;**

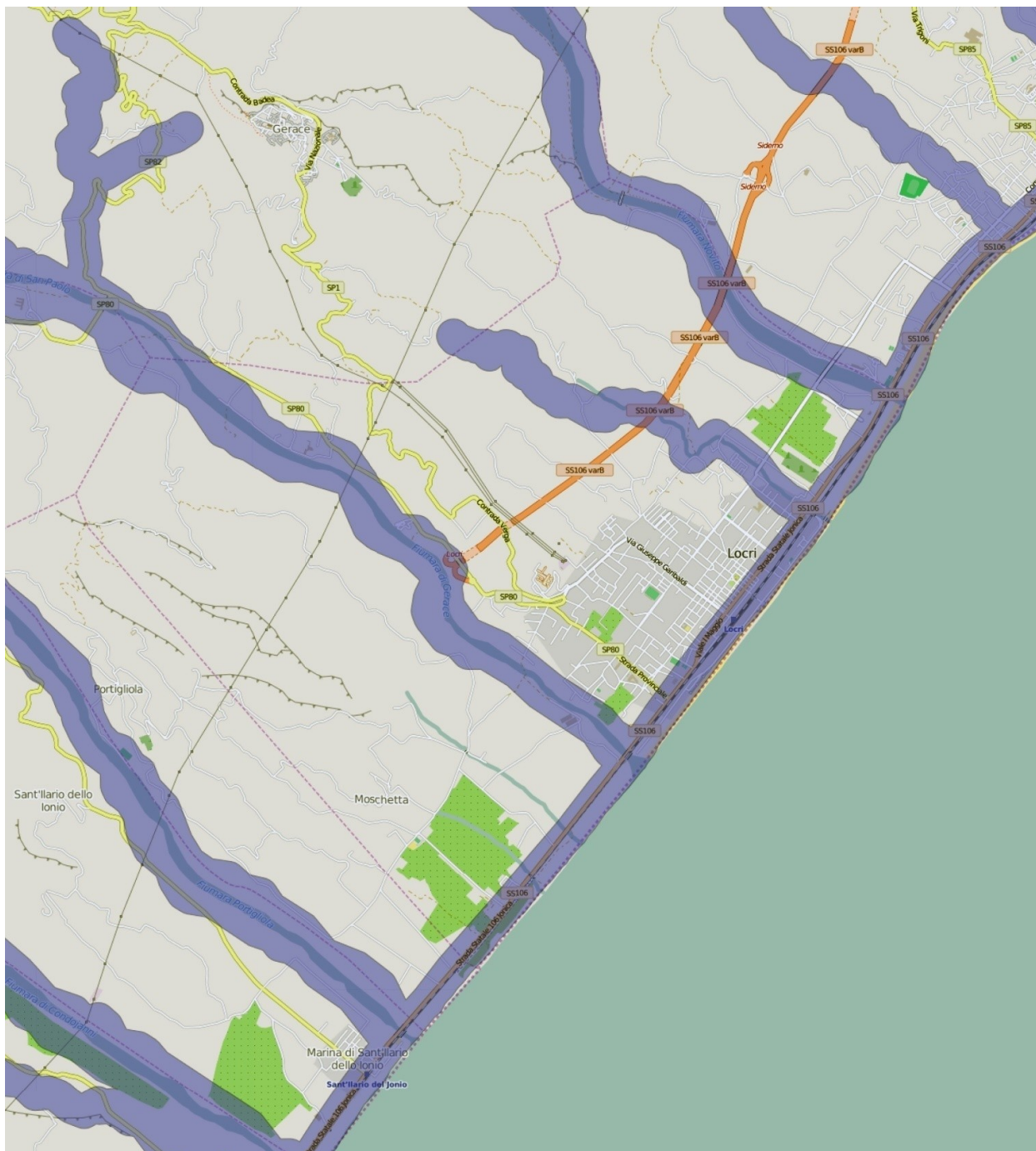
- c)** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o pi e di degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d)** le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e)** i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f)** i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g)** i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h)** le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i)** le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l)** i vulcani;
- m)** le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a)** erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b)** limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.



Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

5.1.c) PAI - Piano di Assetto Idrogeologico - Piano Stralcio Erosione Costiera

Il Piano di bacino- Stralcio Erosione Costiera (di seguito denominato Piano o P.S.E.C.) dell'Autorità di Bacino della Calabria (ABR), coordinato con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relativo al rischio/pericolo di frana e inondazione, redatto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°13/2005, costituisce Stralcio del Piano di Bacino di cui all'art. 10 della L.R. n. 35/1996 e disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente Piano definisce le linee guida in materia di assetto e gestione della fascia costiera, detta le relative norme di attuazione - generali e specifiche - ed individua le destinazioni d'uso del suolo, allo scopo di:

- a) assicurare la prevenzione dai pericoli di erosione e di inondazione da mareggiata;**
- b) impedire nuove situazioni di rischio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della pianificazione integrata della zona costiera e del controllo della qualità degli interventi;**
- c) concorrere alla tutela e alla valorizzazione dei tratti di costa aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, promuovendo la riorganizzazione, il ridisegno, la riqualificazione ed il recupero dei tratti costieri urbanizzati, al fine di garantire la riconnessione funzionale tra l'entroterra e la costa dove sono più evidenti casi di discontinuità morfologica, preservando i caratteri e le qualità specifiche.**

Il Piano persegue la salvaguardia, al massimo grado possibile, dell'incolumità delle persone e delle attività economiche, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, degli edifici, dei beni, degli insediamenti di valore storico, architettonico, ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale dal rischio di erosione costiera favorendo, al contempo, la fruizione pubblica e l'utilizzo turistico e ricreativo della fascia costiera, nonché la corretta e sostenibile utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

Il Piano individua:

- a) le aree a differente pericolosità da erosione costiera e le relative norme di attuazione;**
- b) le azioni finalizzate alla mitigazione ed alla eliminazione delle condizioni di rischio, nonché alla tutela ambientale del sistema costiero;**
- c) le linee guida per la progettazione delle opere strutturali di difesa costiera;**
- d) le prescrizioni, i vincoli e le norme d'uso finalizzati alla prevenzione di possibili effetti dannosi derivanti da interventi antropici.**

Ambiti territoriali di applicazione

Le presenti norme, aventi efficacia su tutte le aree costiere dei Comuni rientranti nella competenza territoriale dell'Autorità di Bacino della Calabria elencati in Allegato, si applicano:

- a) sulla fascia costiera compresa, per convenzione, entro i seguenti limiti dalla linea di costa:
 - o a mare, fino alla linea batimetrica -20 mt, estesa al perimetro delle aree protette dei parchi marino-costieri e delle aree naturali protette, ove presenti;
 - a terra, fino ai limiti perimetrati nelle carte della pericolosità;
- b) agli interventi e alle azioni, nell'unità fisiografica e nei bacini idrografici afferenti, che determinano la modifica delle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinico delle aree costiere.

Il Piano Stralcio di difesa delle coste concorre, unitamente al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), alla composizione del Piano di Bacino.

Come indicato negli elaborati sotto riportati, le fiumare presenti nel territorio di Locri, lato Sud e Nord, sono evidenziate come AREE STORICAMENTE ESONDATE e quindi soggette a rischio idraulico. Le N.T.A. del P.A.I. definiscono gli interventi ammissibili come di seguito riportato.

Rischio idraulico - P.A.I.

Disposizioni generali

Tutti gli interventi o modifiche del territorio ricadenti nelle aree vincolate P.A.I. sono soggetti alla normativa del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Calabria* secondo le *"Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia"* approvate dal Comitato Istituzionale del 31.7.2002 (*testo aggiornato con Delibera del C.I. n°27 del 02/08/2011*), per il testo integrale si rimanda alle norme emanate.

Si precisa che in seguito all'adozione del *"Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao (PSdGDAM-RisAl-Cal/L)* e delle correlate *Misure di Salvaguardia"* (delibera n°2 del 24.10.2024 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale) e sino all'approvazione dello stesso Piano (ultimo aggiornamento in merito delibera n°1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 19.02.2025), si dovrà tener conto delle perimetrazioni vigenti nel PAI 2001 e delle ulteriori perimetrazioni presenti nella *Carta della Pericolosità Idraulica*, adottata con il sopra citato

Piano, secondo le seguenti equivalenze tra classi di pericolosità proposte e classi di rischio vigenti (**P3=R4; P2=R3; P1=R2**), applicando le disposizioni delle NAMS 2011 e considerando quale classe di rischio quella maggiormente cautelativa tra quanto previsto dal PAI 2001 e dalla citata *Carta di Pericolosità*.

CAPO III- PIANI URBANISTICI E CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 14- Destinazione urbanistica della fascia costiera

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica ai contenuti e alle disposizioni del presente Piano e nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo al rischio di erosione costiera e di inondazione per mareggiata e alle prescrizioni di settore in tema di tutela del paesaggio e dell'ambiente, di accessibilità e visitabilità degli arenili e per la rimozione delle barriere architettoniche.

Art. 15- Rilascio di concessioni demaniali

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate, rinnovate e revocate dagli Enti competenti in conformità e nel rispetto dei contenuti del presente Piano.

Art. 16- Opere portuali

1. La realizzazione di opere portuali, ovvero la riqualificazione, il potenziamento e gli ampliamenti di quelle già esistenti, nonché gli altri interventi infrastrutturali lungo la costa, devono essere corredati dallo studio di compatibilità, redatto secondo i criteri di cui alle citate Linee Guida per la progettazione degli interventi, da sottoporre a parere e approvazione del Comitato Istituzionale dell'ABR.



AREE PROGRAMMA: 10
COMUNI : LOCRI

FREQUENZE DI APPARIZIONE DELLE ALTEZZE SIGNIFICATIVE DI LARGO

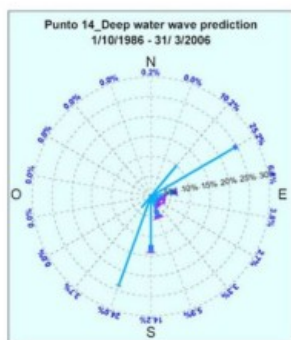
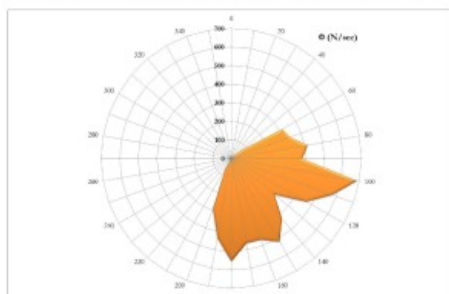


DIAGRAMMA POLARE DEL FLUSSO DI ENERGIA DI LARGO



LEGENDA

PERICOLOSITA'

- | | | |
|---|---|------------------|
|  | P3 - Aree a pericolosità elevata | (art. 9 - N.A.) |
|  | P2 - Aree a pericolosità media | (art. 10 - N.A.) |
|  | P1 - Aree a pericolosità bassa | (art. 11 - N.A.) |

"Nel caso in cui risultino dalle cartografie aree a determinata pericolosità interseche in aree a maggiore pericolosità le prime dovranno considerarsi aventi la pericolosità maggiore"

	ex aree a pericolosità e rischio erosione costiera R3	(art. 9 - N.A.)
---	--	-----------------

DEFINIZIONI

-  Limiti Provinciali
  Idrografia Principale
- Limiti Autorità di Bacino
 Limiti Comunali
- Linea di riva 2012

P3 Aree ad alta pericolosità da erosione costiera caratterizzate da un indice di pericolosità corretto * compreso tra 6 e 15

P3 compreso tra 0 e 15
Dovranno intendersi a pericolosità P3 anche le future aree costiere che rispetto la linea di riva attuale risulteranno in avanzamento

P2 *Arce ad alta pericolosità da erosione costiera caratterizzate da un indice di pericolosità corretto * compreso tra 15 e 30*

P1 Aree ad alta pericolosità da erosione costiera caratterizzate da un indice di pericolosità corretto * compreso tra 30 e 45

* vedi Relazione di Piano per i dettagli del metodo utilizzato per le perimetrazioni delle aree a pericolosità da erosione costiera

IN RELAZIONE AI PERICOLISTICI (PI, P2, P3) CHE INTERESSANO LE ZONE DELL'INTROTTA* PUÒ POSSIBILI ESSERE DIVERSI DA QUELLI DELLA CURVA CHE CONTRADDIZIONE TRA DUE DIVERSE GRADAZIONI DI COLORE. NON STAFFI ESCLUSI, ANZI, DETERMINATI IN BASE A CONSIDERAZIONI ANALITICHE. PER QUESTE ZONE È POSSIBILE RIVEDERE I LIVELLI DI PERICOLISTICI IN FUNZIONE IN ANALISI SPEDITE, BASATE ANCHE SU VALUTAZIONI MORFologiche. SE ESISTENTE, CONDOTTE SECONDO LE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI RACCOMANDA. ANCHE IN QUESTO CASO È POSSIBILE ADOTTARE PROCEDURE SPEDITE PER LA RILEZIONE DEI PRIMITIVI DELLE LINEE GUIDA E RICHIAMO CRONISTICO E DEI INTERESSANO LE ZONE DELL'INTROTTA* O LE ZONE NON INCOLATE A PERICOLISTICI P2.

¹ ZONE PER LE QUALI SI VERIFICA ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

1) *www.ec.europa.eu/energy*
2) *www.protection.gov.uk/energyandclimatechange*

1) SEDE ESTERNA PER LE QUALI INSEGNANTE IMPARTIVA.

Base Cartografica: C.T.R. Regione Calabria, anno 2008

Base Cartografica: C.T.R. Regione Calabria, anno 2008

scala 1:5000 Sistema di Riferimento WGS 84 - UTM zona 31N

0 50 100 200 300 400 500

Riduzione/Aggiornamento
nov. 2013
a cura di:
S.T.O. AdM Regione Calabria

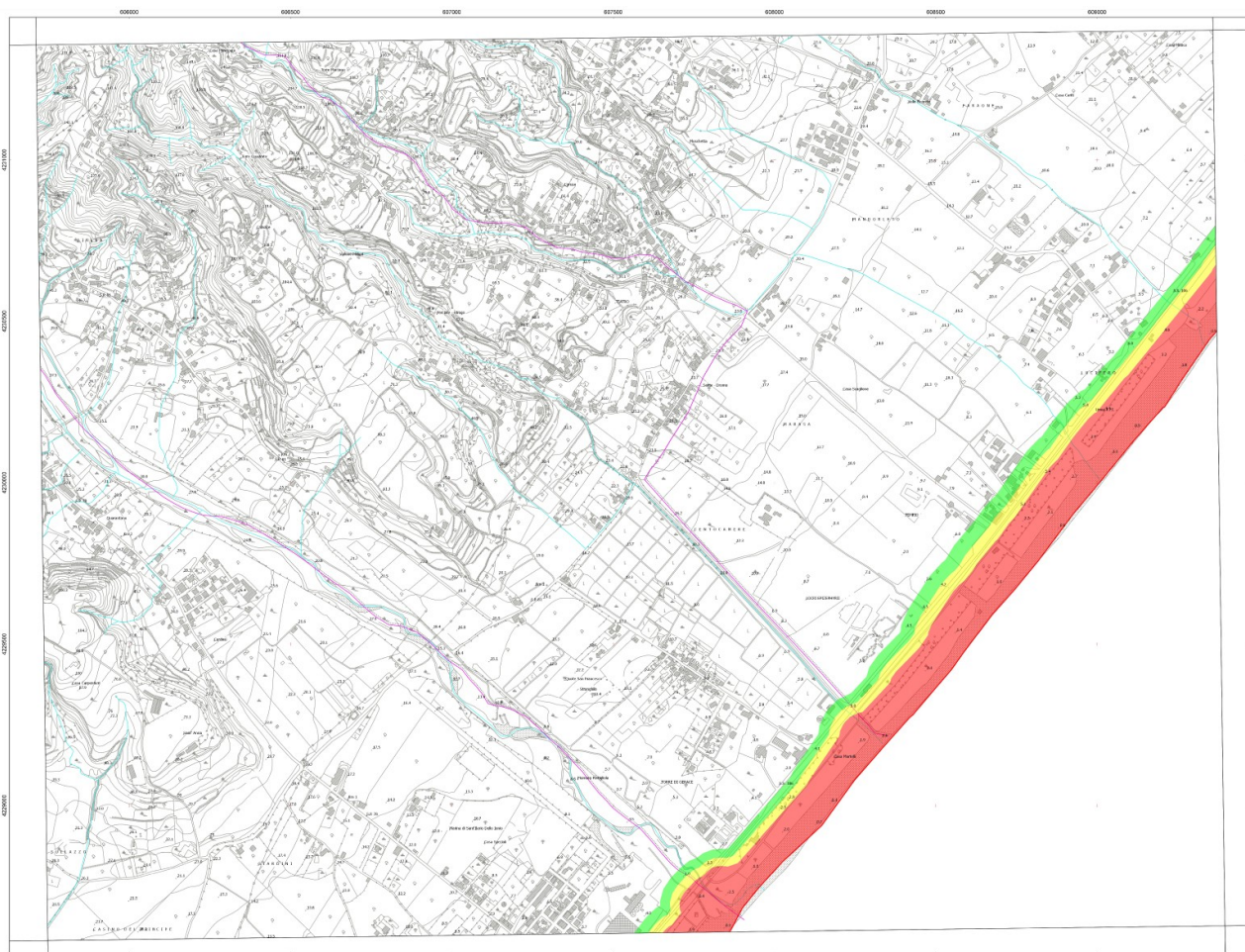


Tavola A - Vincoli idraulici e di erosione costiera scala 1:10.000

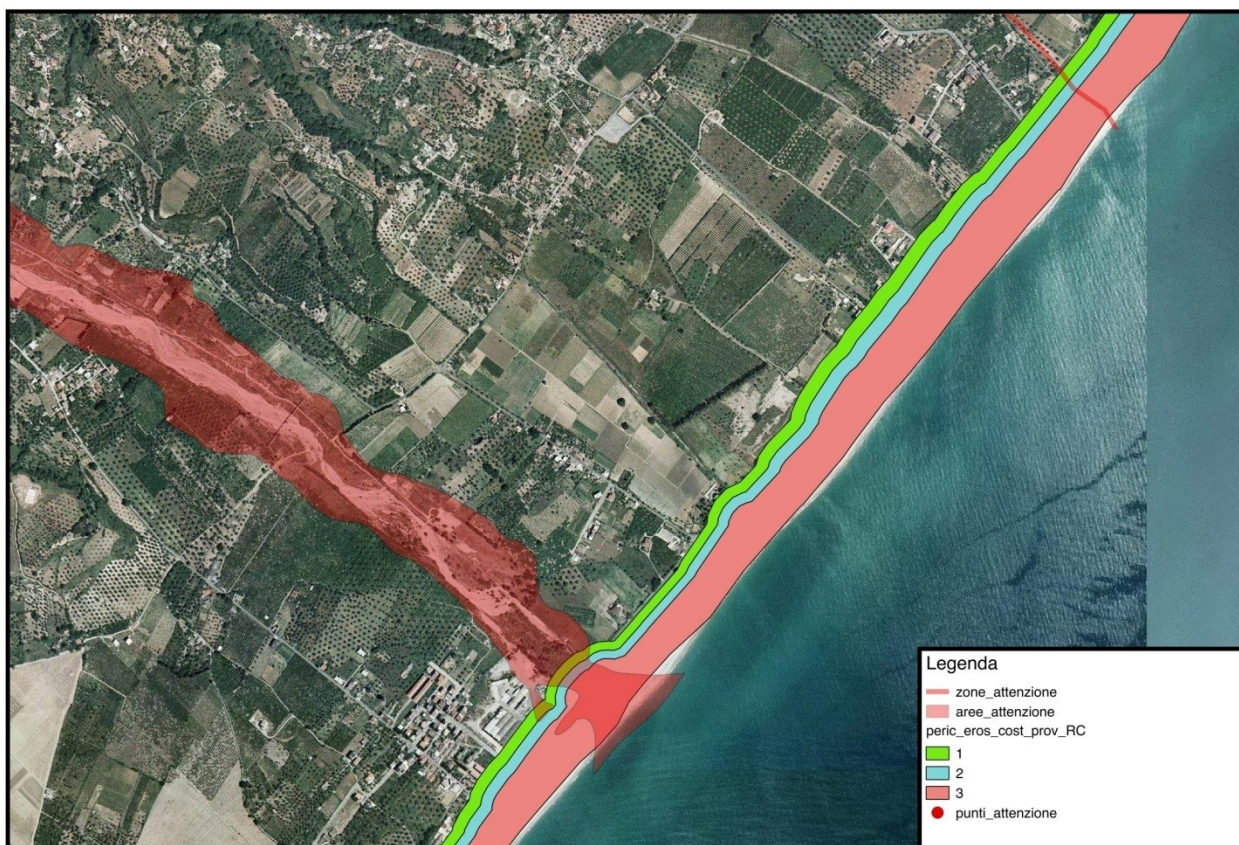


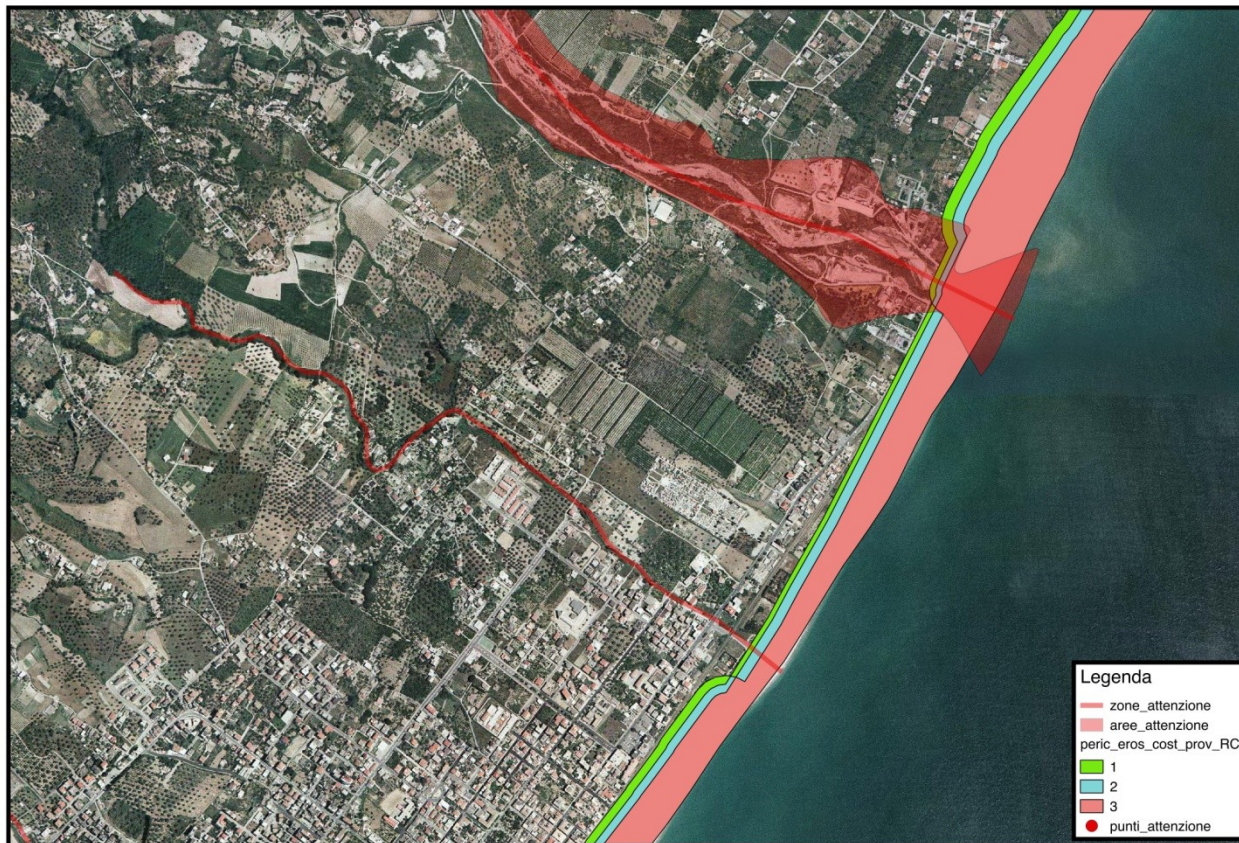
Tavola B - Vincoli idraulici e di erosione costiera scala 1:10.000

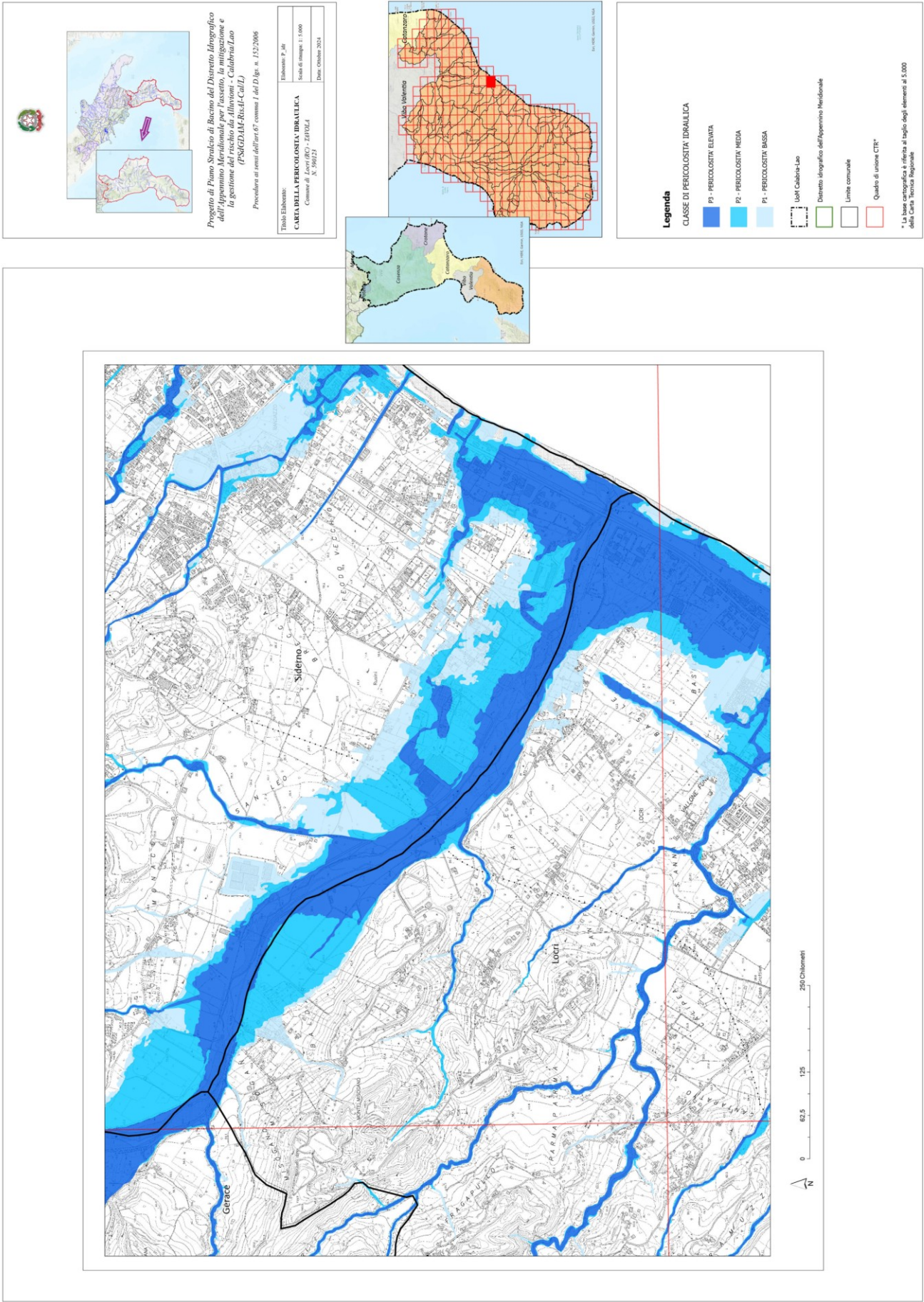


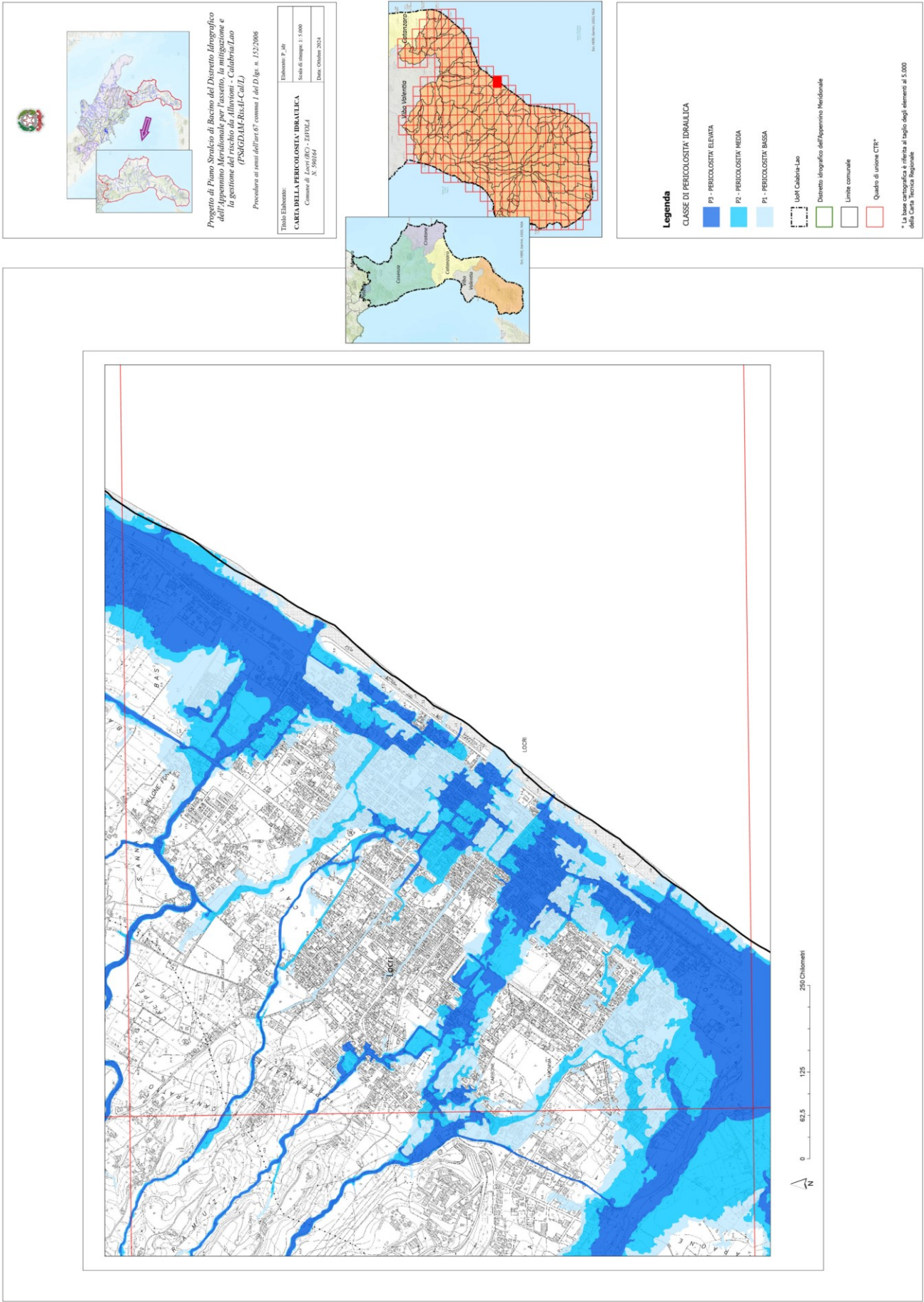
Tavola C - Vincoli idraulici e di erosione costiera scala 1:10.000



Tavola D - Vincoli idraulici e di erosione costiera scala 1:10.000







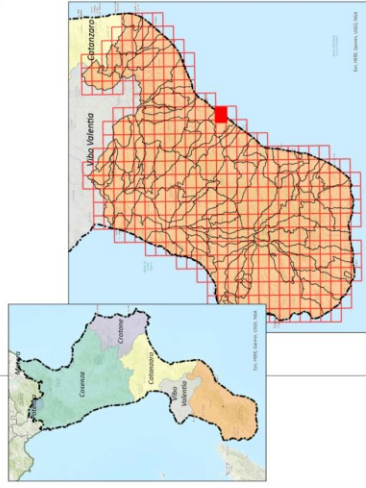


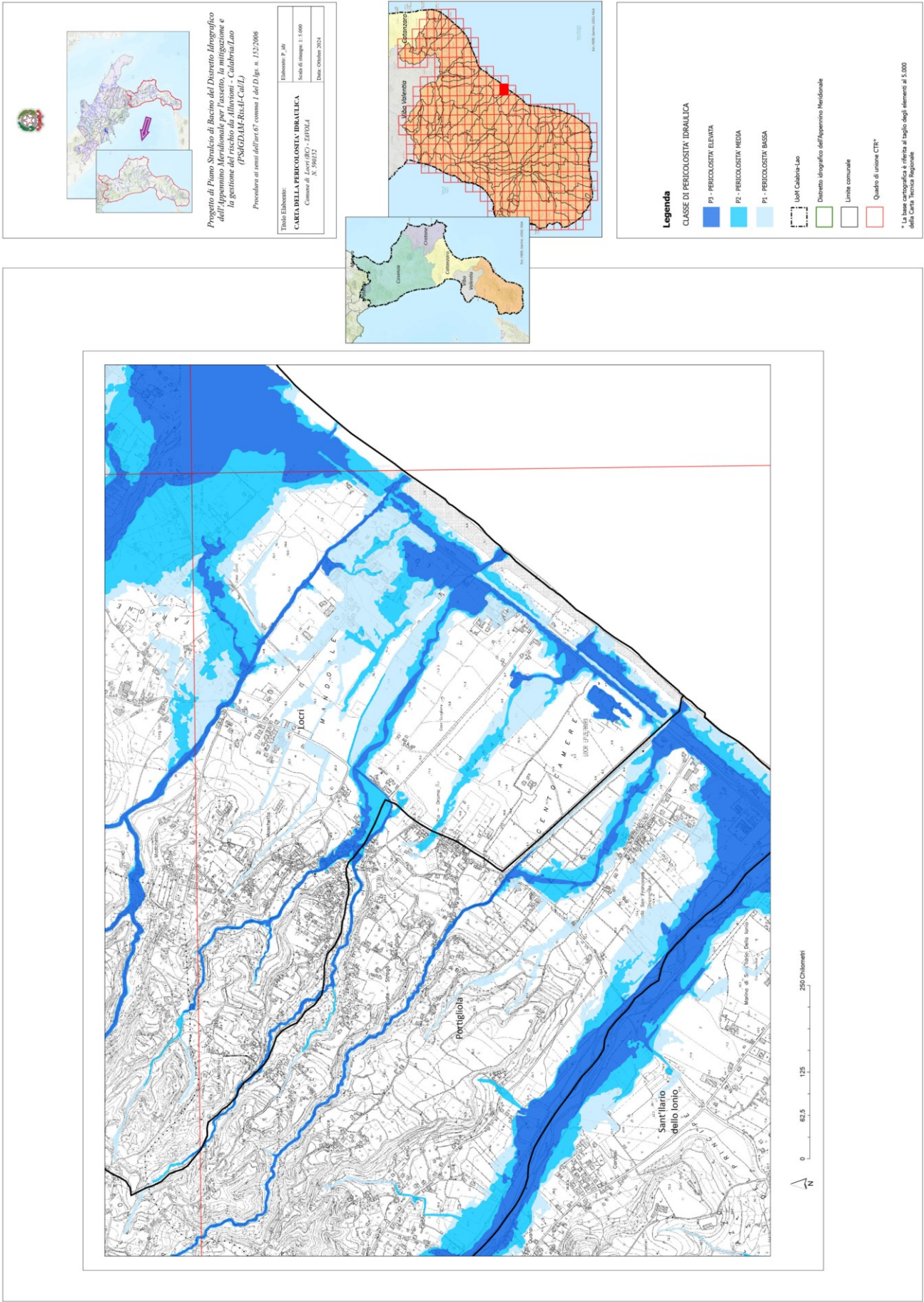
Progetto di Piano Stralcio di Recupero del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da Alluvioni - Calabria-Lao (PSGDIA-Rac-Lao)

Procedura ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006

Titolo Edificato:
CARTELLA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA
Comune di N. 590164

Elaborato: P. 04
Scala di stampa: 1 : 5.000
Data: Ottobre 2024









Progetto di Piano Stralcio di bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da Alluvioni - Calabria-Lao (PSGIDM-Rail-Cat)

Procedura ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006

Titolo Edificato:	Elaborato P. 04
CARTELLA DELLA PERICOLOSA IDRAULICA	
Comune di N. 590122	
Scala di stampa: 1:5.000	
Elaborato da: S. 147624	
Data: Ottobre 2024	



Legenda

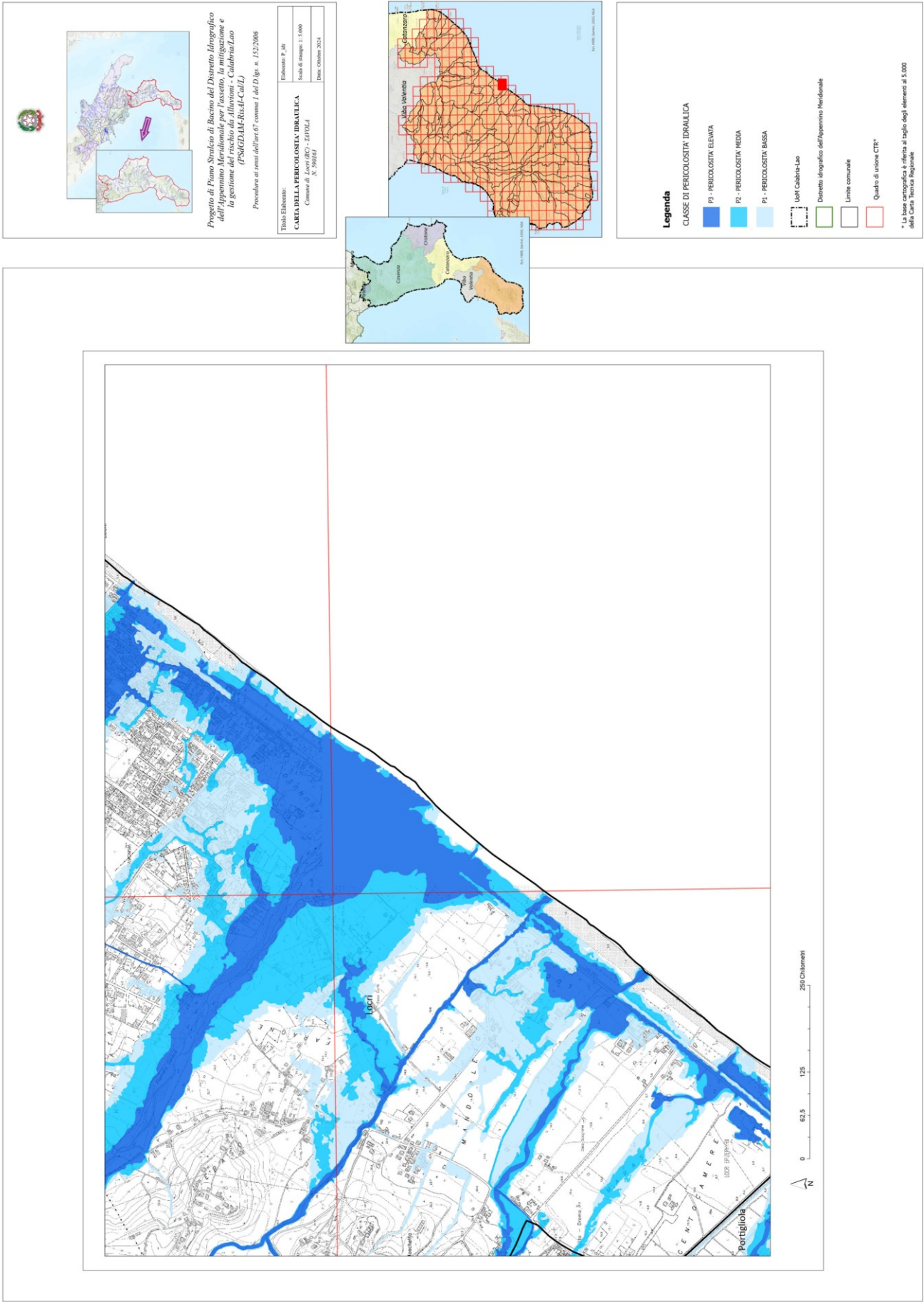
CLASSE DI PERICOLOSA IDRAULICA

- P3 - PERICOLOSA ELEVATA
- P2 - PERICOLOSA MEDIA
- P1 - PERICOLOSA BASSA

UoM Calabria-Lao

- Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale
- Limite comunale
- Quadro di unione CTE*

* La base cartografica è riferita al taglio degli elementi al 5.000 della Carta Tecnica Regionale



5.1.d) PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

- **Rischio idraulico**

La rete idrografica provinciale è costituita da corsi d'acqua a carattere torrentizio, con portate molto basse o nulle nel periodo estivo, i cui bacini idrografici, fatta eccezione per i bacini del Mesima e del Petrace, sono di modeste dimensioni. Ma le elevate pendenze dei versanti e l'attraversamento di suoli pressoché impermeabili, fanno sì che, in concomitanza di violenti nubifragi, le portate di queste fiumare aumentino sensibilmente nel giro di poche ore, aumentando contestualmente il rischio di straripamenti e allagamenti, soprattutto se non è garantita la necessaria officiosità idraulica dei canali.

Compito della pianificazione è quindi prevedere dove sono possibili eventuali esondazioni e adottare opportune misure di prevenzione affinché i danni conseguenti siano nulli o minimi.

Tuttavia, la corretta previsione dei fenomeni di alluvionamento necessita di analisi idrologiche e idrauliche molto accurate ed economicamente onerose, e spesso nella programmazione di area vasta è necessario adottare metodi speditivi di analisi, rimandando a casi particolari gli studi di maggiore dettaglio.

E' questo il criterio adottato nel PAI, in cui solo per alcuni corsi d'acqua si è ricorsi alla modellazione idrologico-idraulica e alla conseguente individuazione delle aree inondabili con diversi tempi di ritorno, in funzione dei quali sono state assegnate le classi di rischio R1, R2, R3 e R4.

A queste classi corrispondono le seguenti definizioni:

- **R4:** rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;
- **R3:** rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- **R2:** rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **R1:** rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.

Sempre riguardo al PAI, in tutti gli altri casi si sono individuate aree critiche tenendo conto di quelle storicamente già inondate (desunte da archivi come il progetto AVI71 o i Piani di

Protezione Civile comunali, o individuate secondo criteri geomorfologici con l'ausilio delle aerofotogrammetrie) o delle aree limitrofe ai punti critici rilevati (riduzione di sezioni, ostruzioni, rotture d'argini), che sono state classificate in:

- **Aree di attenzione:** aree storicamente inondate;
- **Punti di attenzione:** punti critici, in corrispondenza di riduzioni di sezione, ostruzioni e rotture d'argine, identificati con procedure speditive;
- **Zone di attenzione:** aree limitrofe ai corsi d'acqua censiti nel catasto del reticolo idrografico e per i quali i livelli di rischio non sono stati identificati con modelli matematici.

Nel caso di zone e punti di attenzione, che sono indicati sinteticamente nella cartografia del PAI con linee e punti e costituiscono una prima localizzazione delle aree a rischio, l'individuazione delle relative "aree di attenzione", come definite nell'art.24 delle Norme di Attuazione dello stesso PAI, si effettua in base ai criteri specificati all'appendice B delle "Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio di inondazione" allegate al PAI.

Tale studio idrologico può essere quindi utilizzato nell'ambito degli studi per eventuali richieste di ripermimetrazione delle aree a rischio, per le verifiche di compatibilità dei progetti interferenti con i corsi d'acqua e, in generale, per tutte quelle azioni individuate dal PAI in cui è richiesto un preventivo studio idrologico-idraulico. Inoltre, sono stati individuati altri punti critici per le particolari condizioni di alveo degradato o per infrastrutture idrauliche danneggiate o insufficienti. Per ognuno di essi sono state elaborate delle schede monografiche stabilendone anche il grado di rischio e gli interventi necessari per la messa in sicurezza. Tutti gli elementi informativi di cui si è detto (sia del PAI che del Piano per il Parco dell'Aspromonte) sono stati riprodotti nella Tav. R.6 del PTCP (di seguito riportata).

- **Rischio di erosione costiera**

Le coste della provincia reggina, come del resto quelle di tutta la Calabria, sono notoriamente soggette al fenomeno dell'erosione costiera, che si è notevolmente accentuato negli ultimi decenni. I fattori che determinano nel breve periodo un arretramento molto marcato della linea di costa possono essere sia naturali (diminuzione dell'apporto solido da parte dei corsi d'acqua e mareggiate) ma soprattutto antropici. Il prelievo di sedimenti in alveo e sui litorali per la produzione d'inerti, la riforestazione delle aree interne, la sistemazione e costruzione di briglie in alveo sono solo alcuni dei fattori che possono aver determinato una diminuzione del trasporto solido dei corsi d'acqua e quindi una riduzione del materiale disponibile per il ripascimento naturale. A ciò si aggiunge l'incremento di urbanizzazione sempre più consistente avvenuto lungo le fasce litoranee negli ultimi 50 anni, con occupazione a volte anche delle dune costiere, se non del demanio dello Stato, e la costruzione di opere a mare che hanno modificato la circolazione generale delle correnti marine e il naturale andamento del trasporto solido longitudinale, originando fenomeni erosivi in alcuni tratti di litorale e di ripascimento in altri.

E' evidente, quindi, la necessità di sviluppare in modo organico analisi capaci di favorire un approccio più sistematico e razionale al problema dell'erosione costiera. Negli ultimi dieci anni la Regione Calabria, anche attraverso l'ausilio dell'Autorità di Bacino e altre competenze esterne, ha elaborato una serie di strumenti in tal senso. Già nel PAI è stato fornito un quadro conoscitivo riguardo la variazione della linea di riva nell'arco temporale tra il 1954 e il 1998, individuando anche i Comuni più a rischio (distinguendo tra 2 classi, R2 e R3) del litorale calabrese.

In base a queste analisi, le zone a rischio e a pericolo di erosione costiera sono state regolamentate nelle relative norme di attuazione. Indagini più approfondite, riguardanti anche studi idraulico-marittimi di utile riferimento per l'individuazione delle scelte progettuali più opportune per eventuali interventi di difesa costiera, sono state poi condotte nell'"Indagine conoscitiva delle coste calabresi".

L'Ufficio di Piano, ai fini della pianificazione dell'assetto fisico dei litorali e in ausilio agli studi sulla dinamica dei sedimenti da effettuare per le nuove opere di difesa costiera secondo le già citate "Linee Guida per la progettazione ed esecuzione degli interventi", ha rilevato la linea di riva della provincia reggina al 2006, attraverso la vettorializzazione delle ortofoto consultabili con il servizio WMS dal Portale Cartografico Nazionale.

Ciò ha consentito, inoltre, di effettuare un'analisi della variazione della linea di riva nel periodo 1998-2006, costituendo di fatto un aggiornamento dell'analisi dell'evoluzione della linea di riva già effettuata in sede di elaborazione del PAI.

Nella tav. R.7 (che di seguito viene riportata) sono stati inoltre messi in evidenza i tratti dove la distanza tra le due linee di costa sia risultata mediamente maggiore di 10 m, e considerati per questo in accentuato arretramento o avanzamento. Per ognuno di essi è stata determinata anche l'entità media e massima della variazione, con un procedimento analogo a quello adottato per l'analisi sull'intera unità fisiografica.

L'UF Locri - Nel periodo 1998-2006 risulta mediamente in equilibrio, come se l'erosione registrata nei 44 anni precedenti si fosse arrestata. Diversi tratti, soprattutto in corrispondenza di foci di fiume che risultavano in erosione nel periodo 54-98, nel periodo 98-06 sono avanzati in modo naturale, senza cioè che siano state fatte opere di difesa costiera.

Le maggiori situazioni di criticità sembrano quindi causate dalla variazione del trasporto solido longitudinale netto e si registrano in corrispondenza dell'estremità sud dell'unità fisiografica (tra Brancaleone e Bianco) e nella zona tra Roccella e Caulonia, dove una serie di concause (il porto, le opere di difesa del litorale adiacente e l'urbanizzazione selvaggia dei lungomare) hanno alterato il trasporto solido longitudinale naturale.

5.1.e) VINCOLI PREVISTI DAL VIGENTE PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI LOCRI

Sono stati esaminati i principali vincoli che insistono sul territorio interessato dal P.C.S., individuando le eventuali conformità o le disarmonie del progetto di piano con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti al momento del suo aggiornamento, confrontando le tavole grafiche e le Normative Tecniche in modo da verificare la coerenza degli strumenti urbanistici.

L'ambito territoriale delimitato dalla Dividente Demaniale viene trattato nello strumento urbanistico vigente comunale come una porzione di territorio stralciata rispetto alle previsioni di detto strumento generale, sottoponendone le previsioni di sviluppo alla pianificazione dettata dal Piano Comunale di Spiaggia, strumento Attuativo atto a definire le possibili visioni e soluzioni future della porzione di litorale Locrese.

La porzione di territorio relativa alla presente relazione viene individuata all'interno dello strumento urbanistico comunale vigente, il Piano Strutturale Comunale, come **ATU 15 – Piano spiaggia (TAF) – Ambito di Salvaguardia Ambientale 1, disciplinato dall'art. 43 che di seguito viene riportato.**

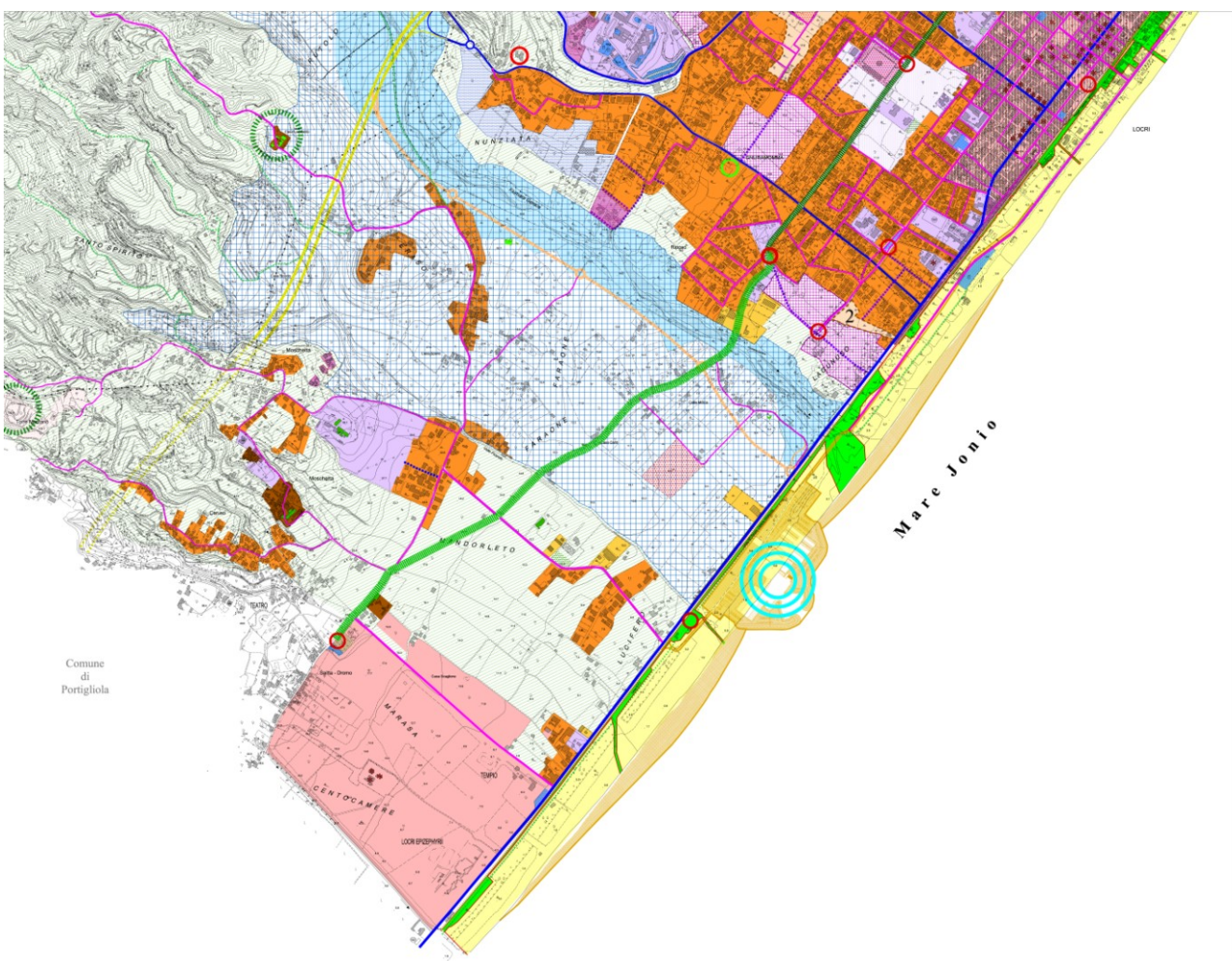
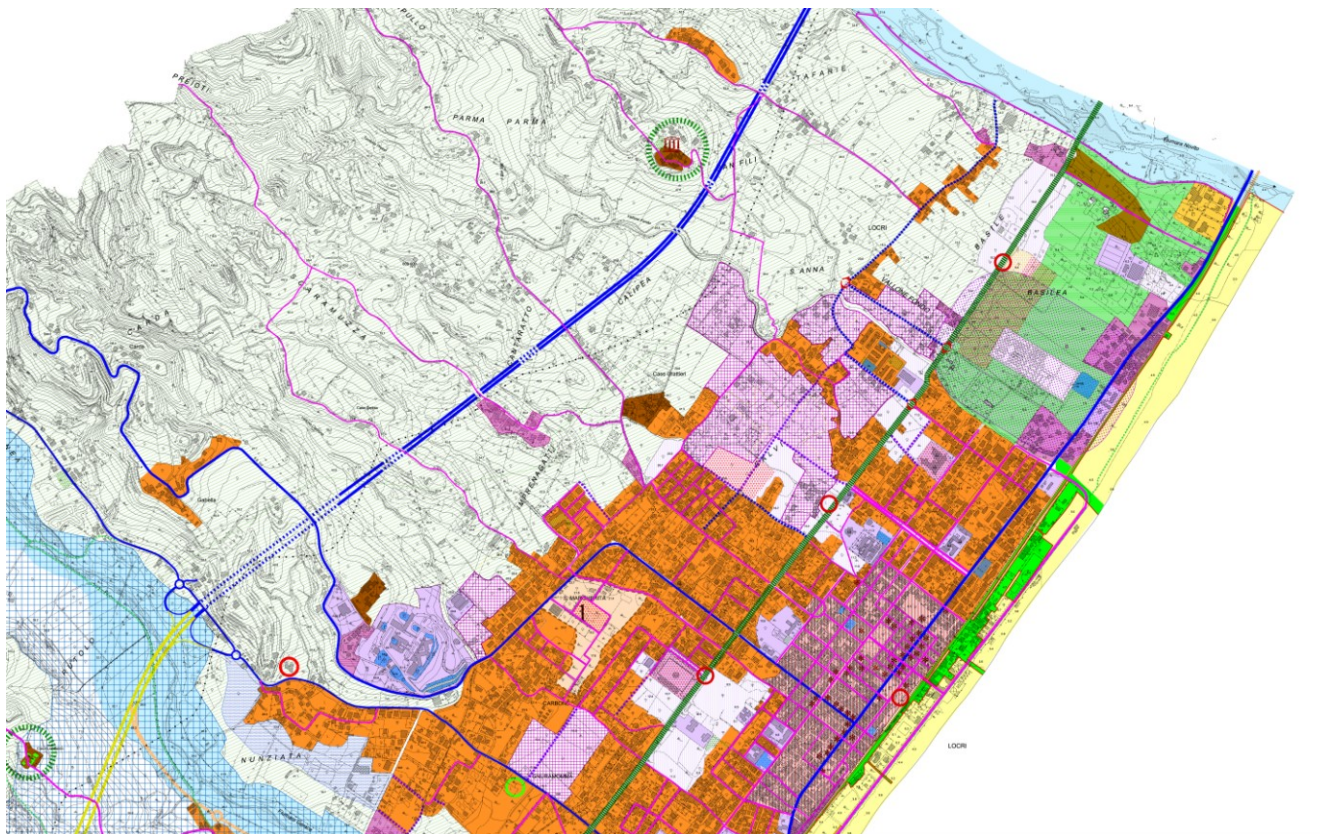
art. 43.

ATU 15 – Piano spiaggia (TAF) – Ambito di Salvaguardia Ambientale 1.

Comprende le aree sottoposte a Piano Spiaggia, adottato dal C.C.. Nell'ambito individuato dallo stesso Piano Attuativo, si attuano le misure di cui alla LR n. 17/2005 s.m.i. (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo).



DI SEGUITO SI RIPORTANO LE TAVOLE DI PIANIFICAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE CON INDICAZIONE DEGLI ATU



5.2. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

5. 2. a) DEFINIZIONE TERRITORIALE IN AMBITI

Le specificità dei diversi segmenti del litorale, la ridefinizione della reale pressione insediativa, la capacità di carico della fascia litoranea, sia in termini ecologici che urbanistici e infrastrutturali, nonché alla strategia della diversificazione mirati alla valorizzazione dei diversi contesti e dell'offerta, hanno condotto alla **suddivisione del tratto di arenile demaniale compreso nel territorio del Comune di Locri in tre ambiti territoriali, NORD, CENTRO E SUD**, per ognuno dei quali sono state operate scelte e pianificati interventi specifici e diversificati, ma coordinati in un'ottica di sistema.



Di seguito vengono analizzati i diversi ambiti della divisione territoriale con le rispettive caratteristiche ambientali e di fruizione, oltre che in relazione alle strategie di piano che interessano le zone stesse.

AMBITO NORD



L'area al confine con Siderno, di carattere periurbano con accesso unico dal ponte sul vallone Fondo che collega l'area alla parte centrale della città con un percorso sterrato e ciclabile che volge a Nord. **L'ambito presenta caratteri naturalistici conservati, con ampia duna e spiaggia non soggetta a fenomeni erosivi, la spiaggia è profonda ed incontaminata e la parte retrodunale dotata di ampi spazi verdi, tra vegetazione spontanea e palmeti.** Per questo ambito è prevista la valorizzazione ambientale e insediativa mediante dotazione di servizi integrativi turistico ricreativi, e anche una particolare dotazione rispetto alla ricettività, essendo prevista la realizzazione di un'area camping estesa ed attrezzata. La conservazione delle attuali potenzialità naturalistiche rimane l'obiettivo principale, pur consentendo attività ed insediamenti di tipo turistico-ricreativo che completino il waterfront senza soluzione di continuità rispetto al resto del litorale.

AMBITO CENTRO (Waterfront)



Costituita dall'area consolidata con i cluster maturi (waterfront e strada lungomare) si presenta come area urbanisticamente densa con presenza di attrezzature turistico ricreative, servizi connessi come ristoranti, bar, caffè, pubblici esercizi, attrezzature per lo sport, spazi a verde, nonché spazi pubblici per gioco e tempo libero. Presenta caratteri naturalistici compromessi mitigati dalla presenza di aree di verde pubblico. Questo è l'ambito di riqualificazione e integrazione di servizi e attrezzature (pubblici e privati) destinati allo svolgimento di relazioni funzionali e formali, di incontro e scambio, e all'accessibilità dei lidi per la balneazione.

In questo ambito si prevede di omogeneizzare le superfici e revisionare la collocazione dei lotti, in relazione alle modifiche della linea di riva, dovute a forti e repentini fenomeni di erosione e ripascimento dell'arenile, e in vista della prossima naturale scadenza delle concessioni attualmente in atto.

Si prevede la rifunionalizzazione di alcune aree a monte del lungomare nell'ottica del dialogo con i progetti di sviluppo delle zone limitrofe all'area demaniale, in un sistema che possa rendere più coerente l'interazione tra l'area demaniale e le aree che si trovano intercluse e confinanti di competenza di altri strumenti urbanistici di dettaglio.

L'area dell'attuale lungomare verrà integrata e ripensata sotto il punto di vista dei servizi ma soprattutto dal punto di vista della qualità della fruizione da parte della comunità, altri spazi pubblici, aree attrezzate per lo sport, sistemi polifunzionali e aree a verde, verranno inserite per migliorare non solo l'aspetto ma in primo luogo la qualità dell'offerta pubblica.

AMBITO SUD



L'Area periurbana oltre la fiumara di Gerace nell'area di previsione del porto turistico verso il parco archeologico e al territorio agricolo presenta un solo accesso veicolare a sud verso il Vallone Milligri e vallone collegato con pista ciclabile. **Presenta caratteri naturalistici integri e ben conservati con una vasta fascia continua a verde a pineta e ampia duna e spiaggia non soggetta a fenomeni erosivi che ancora si estende profonda e pianeggiante. L'ampia pineta funge da filtro per i venti e le intemperie, e regala un'immagine unica tra mare e spazi a verde.**

E' prevista la conservazione del sistema dunale e delle pinete e un'attenta e sistematica valorizzazione ambientale mediante la realizzazione di collegamenti con il parco archeologico, principale risorsa attrattiva dell'area della Locride.

Si rende necessaria, per il compimento delle azioni strategiche e degli obiettivi di Piano, la realizzazione di un ponte pedonale e ciclabile in legno per dare continuità alla pista ciclabile dell'ambito centrale e Nord, che viene interrotta dalla presenza della fiumara che risulta percorribile nella stagione estiva, ma si pone come limite nelle stagioni piovose.

SEGUE RILIEVO FOTOGRAFICO DEGLI AMBITI PREDETTI

AMBITO NORD



AMBITO CENTRO



AMBITO SUD



6. COERENZA DEL PCS CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Al fine di valutare il generale contributo che il PCS apporta al perseguimento della sostenibilità ambientale e, al contempo, della promozione di una corretta fruizione del litorale da parte della comunità e della componente turistica, è risultato utile nell'ambito della verifica di assoggettabilità, effettuare una valutazione in merito alla coerenza tra gli obiettivi di PCS e gli obiettivi di protezione ambientale definiti in ambito nazionale e internazionale.

Gli obiettivi di protezione ambientale sono stati definiti a partire dalle indicazioni comunitarie e nazionali in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del territorio ricedente nell'ambito del PCS, emerse nel corso della analisi del contesto ambientale.

Sono stati selezionati i criteri ritenuti congrui e pertinenti con le finalità e l'ambito di competenza del PCS.

Si riportano di seguito gli **obiettivi perseguiti dal PCS**:

- l'avvio concreto di una politica di valorizzazione del tratto di arenile di competenza comunale a fini turistico - ricreativa, mediante interventi sostenibili e coerenti con la salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto naturale di riferimento costituito dall'ecosistema spiaggia - fascia boschiva;
- l'attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa pubblica e privata programmati nella fascia litorale, attraverso la riqualificazione del giardino e del bosco litoraneo;
- l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa e delle condizioni favorevoli del sito (arenili ampi, clima mite, fascia boschiva di protezione, venti favorevoli alla disciplina degli sport velici);
- la riqualificazione delle attività esistenti, attraverso la loro normalizzazione ed il raggiungimento di adeguati standard sui servizi e livelli qualitativi alti relativamente a manufatti ed attrezzature;
- l'attuazione di un'offerta qualitativamente e quantitativamente significativa di attività imprenditoriali nei settori del turismo balneare, dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento e svago.
- La protezione e la valorizzazione dei tratti liberi di arenile con l'obiettivo di mantenere il paesaggio inalterato e preservandolo da interventi di antropizzazione.

Di seguito, sono riportati gli **obiettivi di protezione ambientale**:

- A. preservazione degli usi plurimi del territorio costiero, attraverso l'armonizzazione delle attività antropiche e la riduzione degli impatti;**

- B. realizzazione degli obiettivi di salvaguardia ambientale a costi sostenibili per lo sviluppo economico e sociale;**
- C. tutela e conservazione delle risorse naturali, nonché di aree di valore paesaggistico e storico culturale, favorendo la gestione integrata dei versanti terrestre e marino;**
- D. il rafforzamento e l'armonizzazione del quadro istituzionale e normativo finalizzato alla gestione integrata dell'area marina- costiera;**
- E. la preparazione e adozione di piani di azione che assicurino il coordinamento tra i diversi livelli dell'amministrazione;**
- F. la conservazione delle aree libere;**
- G. le azioni che contribuiscano a spostare il baricentro dal consumo alla fruizione dello spazio e delle risorse, naturali e culturali, finalizzata alla conservazione della natura.**

6.1. LA ZONIZZAZIONE

Per giungere a concretizzare in maniera coerente con le esigenze e le aspettative locali i contenuti tecnici Il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) individua nelle apposite tavole grafiche di progetto le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard dei servizi.

Sull'arenile vengono distinte le seguenti zone:

A. Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi: sono le aree demaniali marittime utilizzate come “Stabilimenti balneari” e/o come “Strutture di ristoro e ricreative”.

B. Area in concessione per diporto nautico con pontile galleggiante (AP).

C. Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo a carattere annuale e/o stagionale.

(Zona a monte del lungomare comparto centro)

Nelle strutture turistico balneari e ricreative, oltre i lidi, sono compresi:

- i ristoranti, bar, gelaterie, paninoteche, pizzeria, intrattenimento e simili le attrezzature commerciali complementari all'attività turistico balneare.
- Le rivendite di giornali, ambulante.
- I servizi di supporto alle attività balneari quali postazioni di salvataggio/emergenza, centro informazioni, baby sitting.
- Spazi per l'apprendimento e la pratica degli sport all'aperto e su sabbia, al fitness e altre attività ludico-ricreative.
- Centri associativi, sportivi riconosciuti dalla Federazione Italiana Vela, per la pratica e l'apprendimento e l'attività agonistica e amatoriale degli sport velici. Centri velici, scuole di vela, windsurf kitesurf con annessi centri di accoglienza.

- D. Spiaggia libera:** è definita l'area del Demanio Marittimo utilizzabile a fini turistico - ricreativi, non occupabile da manufatti balneari, in cui si ha libero accesso e sosta di tutti i cittadini e turisti senza sostenere alcun onere. Qualora sulla spiaggia libera siano presenti vincoli di carattere idrogeologico, essa assume la dicitura di "Spiaggia libera con limitazioni", sulla quale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.
- E. Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni:** l'area comprende le parti del Demanio Marittimo destinate alla sosta ed allo stazionamento libero delle imbarcazioni.
- F. Aree di riqualificazione Urbanistico - Ambientale e recupero di beni di interesse pubblico:** sono le porzioni del Demanio Marittimo da utilizzare per migliorare l'uso pubblico dell'area demaniale marittima.
- G. Area per attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria:** aree concedibili ai privati per l'insediamento di strutture di ricovero all'aperto destinate alla sosta, lo stazionamento, l'alaggio e il varo delle imbarcazioni da pesca e/o da diporto, nonché la porzione di specchio acqueo, antistante l'arenile stesso, per la realizzazione di campi boe o pontili galleggianti.
- H. Area destinata alle imprese da pesca e pescatori professionisti** quale attività principale: area destinata a impresa da pesca o pescatore professionista svolta quale attività principale e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei pescatori professionisti, rilasciato dalla competente Autorità Marittima.
- I. Area destinate ad associazioni con finalità marinare e pescatori dilettanti:** area per il rilascio di concessione demaniale ad Associazioni o Pubblico-Private, senza scopo di lucro.
- J. Aree per attività ricettive all'area aperta e verde per campeggio ecosostenibile per sosta camper e roulotte:** Sono individuate aree attrezzate per la realizzazione di attività ricettive all'area aperta con la tipologia del campeggio ecologico e dell' area per sosta di camper e roulotte.
- K. Aree per attività sportive ricreative e per il tempo libero:** area in cui si prevede il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di strutture ricreative/sportive e/o servizi in genere che potranno essere gestite direttamente dal Comune o tramite soggetti privati.
- L. Aree del sistema dunale:** porzione di arenile in cui è presente duna e la retroduna da proteggere e valorizzare.
- M. Verde attrezzato:** comprende quella parte di territorio costiero, caratterizzato dalla presenza di vegetazione incolta che viene destinata alla realizzazione di percorsi di fruizione naturalistica attrezzati destinato all'esercizio di attività sportive all'aperto a contatto diretto con la natura, adatto a persone di tutte le età. Sono previste attività ippiche per escursioni e per addestramento.
- N. Pineta litoranea (*fascia litoranea ionica reggina*).** Sono consentite e previste solo attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, arredo urbano e percorsi naturalistici.
- O. Spiaggia per cani.**
- P. Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità:** sono le parti di territorio che ormai hanno perso le loro caratteristiche demaniali, e per le quali verranno previste le procedure di sdemanializzazione.

7. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE E LE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE

Il presente Piano Comunale di Spiaggia è stato redatto in coerenza con le indicazioni tecniche e normative disciplinate dalla normativa vigente in materia ed in particolare il **codice della navigazione, della legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR)**. Inoltre è **opportuno** evidenziare come la **salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale**, unitamente agli aspetti di **conservazione del paesaggio e degli habitat naturali** sia stato certamente uno dei principi guida nella metodologia del piano stesso.

Il P.C.S. persegue, in linea con le precedenti osservazioni, quattro obiettivi fondamentali:

1. **La sostenibilità ambientale** (con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio, ed al corretto uso delle risorse naturali);
2. **Lo sviluppo dell'economia turistico - ricettiva del territorio**, ottimizzando le potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio; valorizzando le aree litorali del demanio marittimo;
3. **Lo sviluppo sostenibile e duraturo**, il sostegno alla creazione di impresa improntata alla qualità totale e finalizzata allo sviluppo occupazionale;
4. **La sostenibilità sociale** (ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli e le barriere alla libera fruizione della spiaggia e del mare da parte di utenti diversamente abili, anziani, con ridotte capacità motorie, ipovedenti, non vedenti).

Per ciò che riguarda la tipologia delle strutture nel PCS, pur individuando e normando standard dimensionali, tipologie strutturali (**leggere e rimovibili**), materiali biocompatibili, colorazioni, pavimentazioni, serramenti ed altre finiture, non si è comunque inteso "vincolare a priori" la successiva progettazione definitiva/esecutiva delle strutture con "tipologie architettoniche" predefinite. L'individuazione preliminare di tipologie architettoniche "preconfezionate" rischia di generare omologazione e ripetitività, lasciando poco spazio alla creatività, sostituendosi all'inventiva progettuale che più che vincolata deve essere invece opportunamente stimolata e guidata per mezzo di **adeguati e precisi indirizzi progettuali** e che, nella fattispecie del Piano proposto, corrispondono appunto alla definizione di congrui **standard dimensionali, tipologie strutturali (leggere e rimovibili), materiali e finiture, nonché nell'inserimento di elementi di qualità progettuale correlati all'introduzione di tecnologie innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale**. Pertanto si ritiene ragionevole supporre che la garanzia della congruità degli interventi, sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, non discenda necessariamente dall'imposizione di una "tipologia

architettonica" ma piuttosto da un **metodo progettuale**, da **impostazioni di fondo e linee guida che indichino lo scenario all'interno del quale inserire una proposta progettuale sostenibile e di qualità**.

In tal senso le N.T.A., tra le disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, in linea con i principi dello sviluppo turistico sostenibile, prevedono e disciplinano l'inserimento di elementi di sostenibilità delle strutture.

Tali scelte progettuali costituiscono quelle premesse indispensabili per la progettazione dei futuri interventi, oggetto comunque di specifiche autorizzazioni ivi compresa l'acquisizione del **nulla osta paesaggistico** che con questi presupposti garantiranno il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico ed ambientale, con il **minimo impatto possibile**.

7. 1. COMPATIBILITÀ RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

La compatibilità delle previsioni del presente piano oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di Indirizzo Regionale (PIR), e degli strumenti di pianificazione già vigenti, ma è certamente rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico - ludico ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto.

In particolare, **le N.T.A. dall'art.34 all'art.51 prescrivono disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti**, che di seguito si riportano:

Estratto delle N.T.A. del P.C.S.

TITOLO 3 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

ART.34. CARATTERISTICHE GENERALI

1. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
2. Nella progettazione e realizzazione si farà ricorso prioritariamente a:
 - **Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura**; nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico;

- **Soluzioni progettuali non invasive;** l'opera nel suo insieme deve integrarsi all'ambiente ed al paesaggio nel quale si inserisce, la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico e del corretto uso delle risorse naturali.

Di tali prescrizioni si dovrà tenere conto:

- **Ante - operam in fase di progettazione per quanto riguarda la localizzazione, l'apertura dei cantieri, gli aspetti costruttivi;**
 - **in fase di gestione per quanto concerne la gestione dei rifiuti, dei liquami, l'approvvigionamento idrico ed energetico;**
 - **Post - operam per quanto attiene al ripristino dello stato dei luoghi;**
 - **sotto ogni altro aspetto connesso al possibile impatto dell'opera sull'ambiente e sul paesaggio;**
 - **Soluzioni tecnologiche innovative;** la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento del risparmio energetico e delle risorse naturali, mediante l'uso di energie alternative con particolare riferimento all'energia solare;
 - **Sistemi di smaltimento, biofitodepurazione e trattamento liquami;** per lo scarico dei liquami è da privilegiare il collegamento al sistema fognario comunale. Nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente si utilizzeranno sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali;
 - **Materiali ecocompatibili;** sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali pietra, legno, argilla, etc.. I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della selezione delle richieste concorrenti. Nella relazione tecnica il progettista dovrà precisare come la soluzione adottata tiene conto e risponde ai criteri indicati nel presente PCS.
3. Nelle aree che conservano ancora caratteri naturali di pregio, il piano si pone l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio ecologico degli ecosistemi e dell'ambiente con particolare riferimento al sistema arenile – duna – macchia mediterranea e pineta litoranea. Non sono ammessi interventi che comportino l'alterazione morfologica dei siti, l'interruzione del processo naturale di formazione della duna, il taglio o la distruzione della macchia e della pineta.

ART.35. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

I manufatti per l'esercizio degli Stabilimenti Balneari previsti dal PCS nelle diverse zone, salvo quanto precedentemente autorizzato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) Struttura centrale:** l'altezza massima consentita è di **ml 3,00 dal piano di calpestio alla linea di gronda.**
- La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate, nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto): **ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'accesso al pubblico e l'installazione di elementi di arredo o di ombreggiatura.**
 - La struttura centrale potrà contenere **il servizio bar o quello bar – ristorante**, i servizi igienici per normodotati e portatori di handicap, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature. **La struttura centrale potrà inoltre contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci alimentari**

fermo restando la dimensione massima del manufatto. Sono inoltre consentiti pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari; per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico. Tali attività potranno essere condotte anche in ambienti o chioschi fisicamente separati dalla struttura centrale dello stabilimento balneare, ma nell'ambito della stessa concessione.

- **All'interno degli spazi per bar – ristorante è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una cucina di almeno mq 12,00, una zona con il banco – bar.**

b) Cabine – Spogliatoi: il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della concessione. **La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** La copertura dovrà essere tale da consentire lo smaltimento delle acque piovane; **L'altezza massima consentita è di ml 2,50.** Sussiste la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature. **Le cabine possono avere collocazione adiacente al capanno centrale o autonoma rispetto a questo;** la loro distribuzione deve essere comunque tale da consentire la più ampia vista del mare prescegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile.

c) Spazio bagnino e spogliatoio per disabili: è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco di **altezza massima ml 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili.** **La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** Può avere collocazione adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa.

d) Deposito: è facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. **Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito.** Può avere collocazione sia interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. **Nel primo caso la copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate) e l'altezza massima potrà essere quella del corpo principale, nel secondo caso con altezza massima dovrà essere di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**

e) Docce: le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine e **l'altezza massima consentita sarà di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".

Le docce, devono essere realizzate a cura dei gestori degli stabilimenti balneari con un numero minimo di **una ogni cinquanta punti d'ombra.**

Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante nera e a quella di convogliamento acque bianche comunali già esistente, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario; un sistema di smaltimento chimico, riconosciuto idoneo dall'autorità competente, potrà essere utilizzato ove non sussistono le condizioni di allaccio diretto, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento.

Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento di cui sopra, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e similari, nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

f) Servizi igienici: è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco **servizi igienici, costituiti da 2 wc con antibagno di cui uno apposito per disabili.** Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un

corpo di fabbrica autonomo la copertura avrà **altezza massima di ml 2,50**. La **relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo**.

- g) **E' fatto divieto di ostruire la visuale dal lungomare verso il mare con strutture e manufatti per più del 50% del fronte mare concesso, le recinzioni parallele alla battigia poste al confine con il lungomare non potranno essere più alte di 1,50 m e dovranno essere concepite con sistemi che permettano la permeabilità visiva.**

ART.36. CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER STRUTTURE DI RISTORO E RICREATIVE

1. I manufatti per l'esercizio delle **Strutture di ristoro e ricreative** previsti dal PCS nelle diverse zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) **La copertura potrà avere tipologia libera (piana o falde inclinate):** ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'installazione di elementi di arredo.
 - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00** dal piano di calpestio alla linea di gronda (nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto).
 - c) **la struttura, comunque sia conformata, dovrà essere attrezzata con almeno n.2 bagni, uno per normodotati ed uno per portatori di disabilità**, collocati all'interno o fisicamente separati dalla struttura principale.
 - d) **Il chiosco ristorante o ristorante – bar** dovrà contenere **un servizio igienico per il personale, una cucina o laboratorio di almeno mq. 12, una zona con il banco – bar e un deposito per le attrezzature.**
2. Per le attività commerciali ammesse, costituite esclusivamente da rivendite di giornali, di bevande e alimentari, e di sanitari, valgono le disposizioni che seguono:
 - a) **La copertura potrà avere tipologia libera** (piana o a falde inclinate).
 - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00**.
 - c) **E' obbligatoria la dotazione di 1 bagno a servizio degli addetti.**
 - d) **I chioschi potranno inoltre contenere uno spazio da adibire a deposito merci alimentari** fermo restando la dimensione massima del manufatto.

ART.37. SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI

Le strutture architettoniche da collocare nelle aree indicate dal Piano devono avere i canoni dell'architettura costiera e devono essere realizzate con materiali leggeri, privilegiando l'utilizzo del legno, adatte alla durabilità richiesta nell'ambiente marino e dalla caratteristica di smontabilità stagionale.

La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica ed ambientale.

E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e delle murature per le strutture in fondazioni ed elevazione.

Le componenti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. **Pavimentazioni:** nelle aree dell'arenile destinate alla balneazione, agli stabilimenti balneari e delle

attività marinare, nelle aree sensibili delle dune mobili, nelle aree di presente la valenza naturale le pavimentazioni devono essere sopraelevate o flottanti e senza alcun intervento invasivo alle superfici su cui vengono installate.

a) percorsi pedonali:

- in materiali di tipo permeabile;
- in legno, materiali litoidi o di altro materiale analogo posati a secco;
- in ghiaietto su massetto di cretoni opportunamente compattato;
- in terra battuta stabilizzata e opportunamente rullata;

b) per interni:

- Legno e materiali analoghi;
- in lastre di pietra naturale locale;
- in mattonelle di cotto o gres.

2. Rivestimenti

c) per esterni:

- In legno o derivati opportunamente trattati;

d) per interni:

- in piastrelle di ceramica o gres;
- in pannelli in legno o derivati opportunamente trattati;

3. Manti di copertura:

e) Le coperture possono realizzarsi:

- in laterizio;
- in tavolato e tegole canadesi;
- in stuoie di cannucciato, in pannelli telati, in paglia o altre essenze vegetali.

4. Infissi

f) in legno naturale trattato con vernici o protetto con oli trasparenti;

- Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo.
- E' vietato l'uso d'alluminio anodizzato.
- E' consentito inoltre l'uso di materiale plastico che garantisca un alto livello di qualità.
- Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in acciaio e vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

ART. 38. CARATTERISTICHE TECNICO – IMPIANTISTICHE

ASPETTI GENERALI

Le opere e gli impianti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile rimozione, con strutture collegate mediante innesti e bullonature. **Dovranno essere favorite soluzioni architettoniche e progettuali che permettano il migliore inserimento paesaggistico ed ambientale.**

Si intende per precario e di facile rimozione ogni manufatto che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) **possibilità di smontaggio** senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni

di smontaggio, di sollevamento o ribaltamento effettuate manualmente o con mezzi meccanici di uso corrente;

- b) **facile trasportabilità** dei componenti con mezzi di uso corrente;
- c) collegamento con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
- d) **struttura ad elementi con collegamenti ad incastro**, o con bulloni e viti, senza saldature di strutturali metalliche o l'uso di conglomerato cementizio;
- e) **le fondazioni** dovranno essere realizzate con **elementi prefabbricati** in nessun caso gettati in opera;
- f) **e' vietata la realizzazione di piscine interrate e scantinati.**

Dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al di sotto del piano di calpestio eccetto quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione qualora le stesse non siano realizzate mediante pali semplicemente infissi nella sabbia. **Nella realizzazione dell'opera dovranno essere limitate le operazioni di rimodellamento morfologico dell'arenile. In nessun caso nel rimodellamento e nella preparazione del sottofondo potrà essere utilizzato materiale di risulta, né materiale anche naturale diverso**, per caratteristiche geologiche e granulometriche, **da quello che costituisce l'arenile demaniale.**

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere **collegati alla rete fognaria pubblica**, anche con l'installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, allora **si potranno utilizzare sistemi di fitodepurazione e/o fosse settiche a tenuta stagna** per come prevista dalla normativa vigente, con strutture di facile rimozione.

Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti.

ART.39. CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE- ASPETTI PARTICOLARI E MANUTENTIVI

1. Impianto di raccolta e scarico acque reflue

- Gli scarichi delle acque reflue **dovranno essere collegate alla rete fognaria comunale**, ove esistente, previa specifica autorizzazione.
- Nelle aree in cui non è presente alcuna rete fognaria le strutture devono essere dotate di **sistema di smaltimento previsto dall'attuale normativa vigente**, che dovrà essere periodicamente mantenuto e controllato da ditte autorizzate alla raccolta e trattamento dei reflui.

2. Impianto idrico

- Dovrà essere previsto obbligatoriamente, **collegato alla rete idrica comunale se presente o a idonea riserva idrica realizzata con serbatoi in acciaio od in PEAD**, preferibilmente interrati o comunque schermati e collocati in locali appositi. Per la produzione di acqua calda è obbligatorio l'uso di collettori solari.

3. Impianto elettrico e di illuminazione

- L'impianto elettrico e di illuminazione dovrà essere conforme alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia e dovrà prevedere l'uso di apparecchi illuminanti a bassa diffusione e consumo, rivolti verso

monte.

4. Impianto di sicurezza antincendio

- Gli stabilimenti, balneari, le aree di sosta per autoveicoli, per camper, per imbarcazioni da pesca e da diporto e le attività complementari, devono prevedere specifiche misure di sicurezza antincendio, in relazione allo specifico rischio incendio.

5. Aspetti Tecnico – manutentivi - gestionali

- La sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione sono a carico del concessionario stesso.
- La pulizia dell'arenile deve assicurare, oltre al decoro ed all'igiene, l'incolumità nella fruizione pubblica dell'arenile concesso. **Pertanto, nei trenta giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 17/05, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per il territorio.**
- La comunicazione deve contenere l'indicazione esatta del giorno e dell'ora in cui verrà eseguita l'attività di pulizia. Dovrà contenere inoltre, il nome della Ditta incaricata ed il tipo di mezzi utilizzati con specifica del relativo numero di targa e/o telaio.

6. Rifiuti

- Nella gestione dei rifiuti dovrà essere favorita la raccolta differenziata, dotando lo stabilimento di raccoglitori separati per la carta, il vetro, plastica, alluminio pile usate, farmaci, siringhe, la parte organica. Modalità di fornitura, convenzione, controllo ecobolla e relativi Registri anche per la raccolta ed il conferimento degli Oli usati.

ART. 40. LIDO SOLARE

Il presente PCS favorisce la diffusione delle fonti di energia rinnovabili quali l'irraggiamento solare negli stabilimenti balneari, prevedendo l'opportunità di coniugare gli aspetti di natura economica con quelli ambientali e turistici e perseguendo nel contempo obiettivi di contenimento dei consumi e di miglioramento dell'ambiente.

Gli stabilimenti balneari che adottano sulle coperture dei manufatti sistemi di utilizzo del solare termico o sistemi fotovoltaici in grado di auto alimentarsi per almeno il 50% dei consumi energetici effettivi sono identificati come "lido solare" e possono fare richiesta al Comune di Locri al fine di ottenere una maggiore ampiezza del fronte mare massimo concedibile per un ulteriore 30%, calcolato sulla estensione di partenza concedibile, fermo restando il rispetto della fascia di spiaggia libera di 50 ml dalle concessioni limitrofe e dalle fasce di rispetto di canali e aree vincolate.

ART.41. COLORI

L'Abaco dei colori è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte da utilizzare.

I colori consentiti per le strutture mobili e fisse di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, etc...), di nuova costruzione o già esistenti nella fascia demaniale, **devono attenersi a quelle che sono le indicazioni del presente articolo e dell'abaco dei colori allegato.**

I manufatti dovranno utilizzare esclusivamente i seguenti colori: BIANCO, AZZURRO, BEIGE e per le finiture in legno si adottino SOLO ESSENZE LEGNOSE DI COLORE CHIARO.

ART.42. PISCINE

Nell'ambito delle concessioni per stabilimenti balneari **è possibile installare piscine e strutture simili semplicemente appoggiate al suolo, esclusi scivoli ed altri analoghi giochi acquatici, posizionate sulla sabbia, fuori terra** (altezza max. fuori terra pari a m. 1,50) e solo la parte dell'impiantistica al di sotto di essa.

- Lo specchio d'acqua non potrà superare la superficie di mq 40,00 e dovrà collocarsi entro la linea di massimo avanzamento verso mare dello stabilimento.
- Le piscine potranno utilizzare l'acqua di mare.
- Tali strutture dovranno essere dotate di sistemi per il risparmio idrico.
- Le predette strutture dovranno avere carattere stagionale e quindi rimosse a fine stagione balneare.

Ai concessionari è riconosciuta ogni responsabilità derivante dall'uso delle piscine assumendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare nocumento agli utilizzatori.

ART.43. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del PCS e dovranno consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Per la pavimentazione di tutti i percorsi sia pedonali che carrabili è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.
3. Nel caso di prolungamento delle strade adiacenti l'arenile il piano viabile delle stesse dovrà essere rialzato rispetto alla quota dell'arenile in modo tale che le sezioni trasversali dei manufatti di attraversamento stradale siano opportunamente dimensionati e verificati sia per garantire il libero deflusso delle acque provenienti da monte sia per evitare l'invasione delle sedi stradali da parte dei getti di riva delle mareggiate.
4. I percorsi di accesso al mare che attraversano le aree dunali e retrodunali vengano realizzati tramite passerelle sospese in legno.
5. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a parere paesaggistico.**
6. **Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.**
7. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
8. I percorsi pedonali di accesso al demanio ed alle attrezzature relative paralleli alla battigia **devono avere una larghezza non inferiore a ml 1,50, e non inferiore a ml 1,20 quelli perpendicolari ad essa.**
9. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
10. Al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, specifici varchi. Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione (sia per quelle già assentite che per le nuove) e **devono avere una larghezza minima di ml 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera"** Tale

segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.

11. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

ART.44. RECINZIONI

1. Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere **un'altezza inferiore a ml 1,50** ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; **se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non possono superare l'altezza massima di ml 1,50.**
2. Le recinzioni di confine verso terra vanno realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la visibilità verso mare. **E' fatto divieto di ostruire la visuale dal lungomare verso il mare con strutture e manufatti per più del 50% del fronte mare concesso, le recinzioni parallele alla battigia poste al confine con il lungomare non potranno essere più alte di ml 1,50 e dovranno essere concepite con sistemi che permettano la permeabilità visiva.**
3. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.
4. Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.
5. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.
6. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.
7. Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

ART.45. ARREDO URBANO

1. Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:
 - la sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio;
 - la sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;
 - la sistemazione delle aree previste a verde;
 - la sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.
2. **La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio** deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; **è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.**
3. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a parere paesaggistico.**
4. E' consigliabile che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo. Sono consentite

comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.

5. Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.
6. In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto.
7. La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo art. 46.
8. La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

ART.46. VERDE

1. Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
2. In particolare **le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo** o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.
3. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
4. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
 - a) alberi ad alto fusto (h = 4÷5 metri);
 - b) arbusti medio alti (h = 2÷3 metri);
 - c) arbusti medio bassi (h 0,5÷1,5 metri);
 - d) cespugli bassi o siepi (h = 0,3÷0,5 metri);

ed hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.

5. Per quanto riguarda il verde di arredo degli stabilimenti balneari dovrà essere previsto in vaso.
6. L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nella spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.
7. Quanto sopra vale ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.

ART.47. ILLUMINAZIONE

1. La scelta degli elementi illuminanti dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l'arenile e **dovrà**

comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o “confusione” per la navigazione in mare.

2. Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico.
3. Le insegne di esercizio, comunque posizionate all'interno delle concessioni demaniali, dovranno essere illuminate in maniera indiretta.

ART.48. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'art. 23 della L.104/1992, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989, di attuazione della L. 13/1989, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. **I concessionari demaniali dovranno quindi assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.**
2. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, **adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap.** Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico - ricreativa
3. **La visitabilità dovrà essere garantita** applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione sono fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993 stabilisce infine che anche dove esistono difficoltà strutturali o ambientali l'accesso al mare da parte di persone con disabilità debba essere garantito da “idonee strutture per tratti ortograficamente omogenei di litorale”
4. **L'Amministrazione Comunale assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via,** promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti.
5. Per gli impianti esistenti si prescrive l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del presente Piano, per i quali l'Amministrazione dovrà dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.
6. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.
7. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.
8. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

ART.49. EMISSIONE DI SUONI E RUMORI

1. Tutte le emissioni di suoni e rumori generate da attrezzature, apparati, impianti ed automezzi devono

rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al Piano di Classificazione Acustica.

2. Qualora tali emissioni siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, tali documenti devono essere mantenuti aggiornati e corretti.
3. Le emissioni di suoni e rumori, ancorché autorizzate, devono essere opportunamente ridotte negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo. In particolare le attività particolarmente rumorose, quali la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART.50. EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
2. Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi a motore in uso che generino emissioni in atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti di emissione in atmosfera definiti dal costruttore.

ART. 51. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
2. I rifiuti devono essere conferiti al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.
3. Nel rispetto delle Direttive Regionali, l'impegno a mantenere pulite le aree del demanio marittimo, non si esaurisce temporalmente nell'ambito della sola stagione estiva, ma è necessario garantire la pulizia delle spiagge durante l'intero arco dell'anno. A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e i concessionari le aree marittime, debbono programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie.
4. Le spiagge marittime sono aree soggette spesso all'accumulo di materiali derivanti da particolari fenomeni naturali (es. alghe, posidonie, ..etc.), che richiedono la loro rimozione/raccolta e successivo avvio allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati. L'influenza del fenomeno delle alghe è negativa sulle attività turistico-balneari, (in quanto sottraggono spazi sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni di putrefazione delle alghe). I costi per gli interventi da attuare per la rimozione/raccolta dovranno essere specificati dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta.

Il Piano prevede misure integrate di mitigazione e compensazione che si fondano sul principio che **ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. Tali mitigazioni danno comunque contezza di quanto il Piano sia fondato su criteri di sostenibilità e di qualità ambientale e paesaggistica.**

Sulla base dell'analisi specifica relativa all'incidenza del piano, si sottolinea che l'aumento della pressione antropica rappresenta l'aspetto che maggiormente potrebbe causare incidenze sul sistema costiero in genere.

Come si è già avuto modo di sottolineare, però, proprio per la natura e gli scopi del Piano esso ha la potenzialità di regolamentare i flussi dell'utenza sull'arenile che in conseguenza alla riqualificazione dell'offerta dei servizi potrà essere maggiormente attratto presso gli stabilimenti balneari presenti nella fascia costiera piuttosto che occupare l'arenile in modo diffuso ed incontrollato.

In tale direzione e nell'ottica d'integrazione tra differenti tipologie e modalità di turismo il piano prevede in generale la tutela dei sistemi verdi di accesso alla costa, anche al fine di creare una rete ambientale continua ed interscambiabile di accesso e fruizione della costa stessa.

Si potrà prevedere anche eventuale nuova piantumazione di essenze autoctone sia con funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore che per il rivestimento di scarpate, recupero di aree degradate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate. Dovranno essere utilizzate specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo. In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi.

Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia.

Tutti gli interventi sulla fascia costiera dovranno migliorare e qualificare l'aspetto delle spiagge, oltre a porre un freno alla perdita di naturalità, al fine di rendere un contesto ambientale più naturale e più attrattivo per i fruitori locali e per i turisti stranieri.

8. CRITICITÀ E VERIFICA DELL'INCIDENZA

8.1. CRITICITA'

CRITICITA'		GRADO DI CORRELAZIONE TRA L'EFFETTO E GLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE	VERIFICA DELL'INCIDENZA
Alterazione fisica dell'ambiente	L'entità del Piano Spiaggia è tale da non causare nessuna alterazione fisica né temporanea né permanente delle aree oggetto della presente.	basso	Positiva
Creazione di barriere che potrebbero interferire con gli spostamenti di alcune specie	Non vi sono creazioni di barriere tali da interferire con la conservazione delle specie presenti.	basso	Positiva
"Apertura" di tratti di territorio precedentemente inaccessibili ad animali non autoctoni	Sull'arenile sono stati previsti percorsi rimovibili da realizzare in materiale biocompatibile quale ad esempio il legno (N.T.A. - SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI) che consentiranno di distribuire e razionalizzare meglio il flusso dei fruitori, distribuendo lo stesso in maniera uniforme nelle aree attrezzate di servizi alla balneazione e di aree a parcheggio.	Alto	Positiva
Aumento della pressione antropica	Per la natura e gli scopi del Piano esso ha la potenzialità di regolamentare i flussi dell'utenza sull'arenile che in conseguenza alla riqualificazione dell'offerta dei servizi potrà essere attratto in maniera uniforme presso gli stabilimenti balneari presenti.	Alto	Positiva
Generazione di rumore	La probabilità che si generino rumori che potrebbero causare disturbo alle specie, soprattutto nel periodo di accoppiamento e riproduzione, è correlata solo alla stagione turistica estiva. Si sottolinea comunque che gli stabilimenti balneari sono posti ad una distanza tale da attenuare significativamente tale fenomeno e che comunque vi sono specifiche norme che regolamentano l'utilizzo degli apparecchi di diffusione sonora negli stabilimenti balneari (N.T.A. - EMISSIONE DI SUONI E RUMORI).	Alto	Positiva
Produzione e abbandono di rifiuti	La produzione di rifiuti può rappresentare uno degli effetti rilevanti associato alla fruizione turistica degli arenili. In particolare, i rifiuti prodotti riguardano: rifiuti da imballaggio: carta e cartone, vetro, plastiche, legno, alluminio. scarti organici: resti del bar e del punto di ristoro, manutenzione del verde, materiali di consumo:	Alto	Positiva

	carta fotocopiatrici, toner stampanti, lampade. Il Piano introduce nelle N.T.A. (GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA) L'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo.		
Alterazione della qualità delle risorse idriche, compromissione della falda	La gestione del "ciclo dell'acqua" rappresenta un fattore essenziale per il contenimento dei consumi delle risorse idriche e del trattamento dei reflui inquinanti. In tal senso tra gli aspetti della gestione ecocompatibile degli stabilimenti vi sono specifiche misure di contenimento e razionalizzazione del consumo di risorse. Attraverso il Piano Spiaggia il Comune promuove la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.	Alto	Positiva
Impatto visivo e paesaggistico	La compatibilità delle previsioni del Piano rispetto ai valori paesaggistici oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR), e degli strumenti di pianificazione già vigenti, è certamente rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico - ludico- ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto. Con questi presupposti, in particolare, il Piano ha indicato precise scelte: - in ordine alla realizzazione di manufatti rimovibili, realizzati con materiali ecocompatibili; - in ordine alle finiture degli stessi; - in ordine alla definizione di criteri di sostenibilità nella gestione delle strutture balneari; - In ordine alla corretta regolamentazione d'uso della spiaggia da parte dei fruitori.	Basso	Positiva
Incremento del traffico	L'incremento del traffico è legato maggiormente alla stagione turistica estiva	Alto	Positiva

8.2. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ GENERALI E CORRELATI

Gli Obiettivi di Sostenibilità Generali costituiscono obiettivi di livello strategico che discendono direttamente dalle strategie sviluppate a livello comunitario in materia di sviluppo sostenibile relativamente alle componenti e tematiche ambientali considerate rilevanti per il Piano. Gli Obiettivi di Sostenibilità Generali sono stati declinati in Obiettivi di Sostenibilità Correlati, che tengono conto delle problematiche ambientali specifiche del territorio marino - costiero. Di seguito si riporta l'elenco degli Obiettivi di Sostenibilità Generali e Correlati, declinati per le diverse criticità e potenzialità individuate nel sistema marino - costiero riferite a ciascuna componente ambientale analizzata:

COMPONENTE	CRITICITÀ E POTENZIALITÀ	OBIETTIVO GENERALE DI SOSTENIBILITÀ	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ CORRELATO
<u>ARIA</u> N.T.A. ART.50. EMISSIONI IN ATMOSFERA	Possibili emissioni da parte di gruppi elettrogeni e strumentazioni utilizzate dagli stabilimenti balneari.	Contenimento delle emissioni in atmosfera.	Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
<u>ACQUA</u>	Stato qualitativo eccellente delle acque marino - costiere.	Mantenere e migliorare lo stato qualitativo dei corpi idrici.	Prevenire i fenomeni di inquinamento.
<u>RIFIUTI</u> N.T.A. ART. 51. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	Incremento della produzione dei rifiuti nel periodo estivo.	Prevenire e ridurre la produzione e dei rifiuti.	Favorire la raccolta differenziata dei rifiuti. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
<u>SUOLO</u> N.T.A. ART.37. SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI	Presenza di mareggiate Intense che sottopongono la spiaggia a significativa dinamicità evolutiva, Potenziale limitazione o condizionamento dell'evoluzione naturale della successione vegetazionale del sistema dunare.	Conservare e migliorare lo stato della risorsa suolo limitandone il consumo e prevenendo fenomeni di sovrassfruttamento.	Favorire la conservazione ed il ripristino degli ecosistemi costieri locali, con particolare riguardo agli habitat e alle specie di interesse comunitario, quali gli ambienti dunari, le zone umide e le biocenosi marine. Favorire un corretto uso del suolo e delle risorse correlate.
<u>SUONI E RUMORI</u> N.T.A. ART.49 . EMISSIONE DI SUONI E	Tendenza all'utilizzo di gruppi elettrogeni nelle aree in concessione che costituiscono un fattore di impatto	Prevenire o ridurre l'inquinamento sonoro	Limitare le emissioni sonore in spiaggia. Le fonti sonore di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica II così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

RUMORI	acustico per l'avifauna, soprattutto in prossimità delle zone umide.		
<u>PAESAGGIO E ASSETTO STORICO-CULTURALE</u> N.T.A. TITOLO 3 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO	Possibile influenza delle strutture e delle tecnologie utilizzate sull'assetto paesaggistico ambientale.	Tutelare e valorizzare il patrimonio storico culturale e paesaggistico.	Tutelare e valorizzare le specificità paesaggistiche e storiche del sistema marino-litorale. Nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
<u>ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO</u>	Non rilevante ai fini della valutazione in relazione alle competenze del PSC.		
<u>SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO</u> N.T.A. TITOLO 3 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO	Presenza, della spiaggia fruibile rilasciate in concessione, che non garantiscono un adeguato servizio.	Favorire uno sviluppo economico sostenibile del territorio.	Garantire un adeguato equilibrio tra fruizione libera e organizzata del sistema spiaggia. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
<u>MOBILITA' E TRASPORTI</u> N.T.A. ART.43. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO	Criticità importanti legate al sistema degli accessi a mare anche di quelli di emergenza e al dimensionamento e alla localizzazione delle aree sosta a servizio della balneazione.	Organizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta e favorire forme di mobilità sostenibile.	Assicurare il pubblico accesso alle spiagge ed alle risorse litoranee compatibilmente con le esigenze di tutela e conservazione degli ecosistemi costieri.
<u>INQUINAMENTO LUMINOSO</u> N.T.A. ART.47. L'ILLUMINAZIONE	Tendenza di dotare le aree in concessione di impianti di illuminazione che costituiscono un fattore di impatto luminoso.	Prevenire o ridurre l'inquinamento Luminoso.	L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare. Limitare la presenza di fonti luminose potenzialmente inquinanti nel sistema marino - costiero.

8.3. ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Il Piano Spiaggia deve essere analizzato in relazione al contesto programmatico esistente. Si tratta, in pratica, di valutare se le linee di sviluppo delineate all'interno del PCS sono coerenti con gli indirizzi previsti da altri Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali il PCS potrebbe avere delle interazioni. A tal fine occorre esaminare i Piani e/o Programmi, sia sovraordinati che di pari livello, rispetto ai quali si è deciso di svolgere l'analisi di coerenza esterna dello stesso PCS, approfondendo e specificando eventuali relazioni ed interferenze.

PIANO O PROGRAMMA	RIFERIMENTO NORMATIVO	STATO DI AVANZAMENTO	TEMI RILEVANTI PER IL PCS	OBIETTIVI DI PIANO
QTRP QUADRO TERRITORIALE REGIONALE VALENZA PAESISTICA	A Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria è stato adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013.		indirizzi per la tutela e la valorizzazione di paesaggi e per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale - identificazione dei beni paesaggistici, quali la Fascia costiera e i campi dunari e sistemi di spiaggia, per i quali le NTA definiscono specifiche norme d'uso - aspetti regolamentari sulle modalità d'uso dei litorali.	a) rafforzare ulteriormente l'orientamento dei principi di "recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi", finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale "risparmio di territorio"; b) considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo; c) considerare il governo del territorio e del paesaggio come un "unicum", in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio "di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica" (articolo 5) all'interno del QTRP; d) considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.

PTCP QUADRO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	Il Piano Territoriale Di Coordinament o della Provincia di Reggio Calabria è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n 15 del 04/04/2011.		analisi dei sistemi di organizzazione del territorio - analisi delle ecologie insediative ed ambientali costitutive del territorio - Indirizzi e norme d'uso del territorio.	a. Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative. b. Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole e compatibile. c. Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell'insediamento, dei servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto. d. Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali. e. Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata. f. Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile."
PAI PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/98 (Decreto Sarno) è finalizzato Alla valutazione del rischio di frana ed alluvione a cui la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello dell'erosione costiera. Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5, ha valore sovraordinatori o sulla strumentazione urbanistica locale e deve essere coordinato con i piani	Il PAI della Regione Calabria, è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, "DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico".	- aree a pericolosità e rischio idraulico e/o di frana in ambito costiero (es. foci fluviali, falesie costiere).	• L'individuazione dei livelli di rischio, pericolosità e vulnerabilità riferiti ad aree omogenee. • L'individuazione delle misure di salvaguardia. • La definizione di programmi di intervento.

	urbanistici alle varie scale.			
PTA PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE	Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 30.06.2009, permette di avere un quadro conoscitivo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo. È uno strumento dinamico che comporta costante aggiornamento o implementazione dei dati nonché continuo aggiornamento o alla normativa di settore.		stato qualitativo delle acque di mare/balneazione - stato qualitativo acque zone umide (stagni, lagune) - stato qualitativo acque fiumi se rilevanti per l'ambito costiero (ambito foce fluviale) - stato qualitativo e quantitativo falde acquifere se rilevanti per l'ambito costiero.	• Risanamento dei corpi idrici significativi e d'interesse che mostrano uno stato di qualità ambientale compromesso. • Mantenere lo stato di qualità buono per tutti quei corpi idrici significativi e d'interesse che non risentono di pressioni antropiche alteranti il loro stato. • Raggiungere il miglioramento dello stato di qualità delle acque a specifiche destinazioni d'uso e attuare un sistema di protezione per garantirne un uso quali/quantitativo da parte di tutti. • Conservare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici superficiali, nonché mantenere la capacità di sostenere comunità animali ampie e ben diversificate.
PRGR PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CALABRIA	D.Lgs. 152/2006, art. 199 Legge 42/2010 Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. n. 152/2006, modificato dall'art.7 del D.Lgs. n. 205/2010.	Elaborato dall'ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria, il Piano regionale di gestione dei Rifiuti (approvato con legge regionale n. 6 del 2-02-2001; Ordinanza 7 marzo 2001, n. 1322: Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) prevede l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei	indirizzi per: - l'adozione di sistemi di gestione dei rifiuti che favoriscano il recupero e riducano gli impatti derivanti dai processi di smaltimento sull'ambiente - l'attuazione di strategie operative che consentano la riduzione dei rifiuti prodotti nel territorio regionale - l'ottimizzazione delle politiche di gestione dei rifiuti a livello regionale, secondo i principi della sostenibilità economica ed	• Garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza ed economicità all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le cinque province. • Riduzione quali-quantitativa dei rifiuti. • Conseguimento obiettivi di raccolta differenziata (35% a partire dal 2003) (D. Lgs. n.22/97). • Abbandono della discarica come sistema di smaltimento e minimizzazione degli impatti degli impianti. • Contenimento dei costi e attivazione di opportunità di lavoro connesse con il sistema di gestione. Vincoli/prescrizioni: • Stabilisce i criteri per l'individuazione di aree

		rifiuti urbani, individua i fabbisogni e l'offerta di smaltimento: Con Deliberazione Regionale n. 463 del 23.07.2008 la Regione Calabria ha attribuito alle Province le funzioni di Autorità d'Ambito in materia di rifiuti. Con successiva Delibera n. 373 del 23.01.2009.	ambientale.	idonee e non idonee alla localizzazione di impianti • Stabilisce la dotazione impiantistica primaria del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani (non ancora completata per mancanza del consenso da parte delle popolazioni).
PEAR PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE		accordo di programma sottoscritto fra la Regione Calabria e l'ENEL nel novembre 1999. Approvato dal Consiglio regionale della Calabria in data 03.03.2005.	indirizzi per la regolamentazione del settore energetico secondo i principi della sostenibilità ambientale ed economica - definizione delle priorità di intervento in campo energetico.	prevede tre settori strategici di intervento: • fonti rinnovabili; • riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti; • risparmio energetico. Obiettivi del Piano: • Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete elettrica. • Sviluppo di un sistema energetico che di priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale. • Diversificazione delle fonti energetiche. • Tutela dell'ambiente attraverso la promozione di interventi di efficienza e risparmio energetici.

9. CONCLUSIONI

La attuazione degli interventi previsti dal PCS complessivamente non genera modifiche di stato, pressioni o impatti significativi sulle componenti ambientali.

La qualità ambientale e l'attuale stato delle risorse naturali dell'area oggetto d'intervento non saranno compromesse dall'attuazione degli interventi del PCS. Gli interventi di realizzazione delle attrezzature turistiche, degli insediamenti produttivi e le attività consentite dalle norme di piano, risultano avere una buona compatibilità ambientale ma devono essere accompagnati da azioni di contro e mitigazione degli effetti ambientali da definire in fase di attuazione degli interventi.

In conclusione si può affermare che le analisi e le valutazioni effettuate nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità restituiscono un elevato livello di compatibilità ambientale delle scelte di piano. Infatti, si riscontra una **costante attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale**, che trova conferma nella verifica dei potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate, in riferimento ai criteri individuati dall'Allegato E) al Regolamento Regionale n.3/2008 della Regione Calabria ed alle caratteristiche del piano.

Si propone l'esclusione del PCS dalla procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli art.13-18 del D.Lgs. 152/06 ed art. 22 del R.R. 3/2008 in quanto piano relativo ad interventi localizzati nella specifica fascia demaniale, già assoggettato a VAS nell'ambito del sovraordinato e vigente Piano Strutturale Comunale.

La logica e l'applicazione per il Controllo e il Monitoraggio

Il monitoraggio è da sviluppare su 3 livelli:

- I. Controllo del processo progettuale
- II. Manutenzione e gestione
- III. Controllo ed evoluzione del sistema approvativo
- IV. Controllo e miglioramento dell'opera, durante:
 - La realizzazione
 - L'esercizio e la gestione

Sviluppo di un Piano di monitoraggio con indagini in campo per la verifica e il controllo degli effetti dell'intervento sull'ambiente mediante il sistema dei rilievi quantitativi dei parametri ambientali e riscontro con i target e i limiti ammissibili

Attività svolta dal Proponente/progettista con il supporto ovvero in contraddittorio con l'Autorità Competente o struttura delegata (es ARPA)

Controllo e verifica delle coerenze

- Interne
- Esterne

Accertamento della rispondenza agli obiettivi sia in termini di alternative che si soluzione ottimale

Attività svolta dal Proponente/Progettista

Accertamento delle indicazioni sui principi di compatibilità e sostenibilità con ottemperanza progressiva delle indicazioni nelle diverse fasi di progetto dal PFTE ai progetti applicativi e controllo da parte dell'Autorità Competente della rispondenza ai principi dichiarati (fase delle ottemperanze)

Attività svolta dall'Autorità Competente su documentazione del Proponente/progettista

10 . MONITORAGGIO

Al fine di rendere l'azione di monitoraggio effettiva ed efficace è necessario individuare i soggetti, le funzioni che saranno preposte all'attuazione dello stesso e le relative responsabilità.

Nel caso di specie il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del PCS è il Comune di Locri che si avvale del sostegno di enti competenti in materia ambientale secondo quanto definito dalla normativa di settore.

L'Amministrazione comunale, con l'intento di rendere il monitoraggio un'attività sistematica ed efficace, individuerà nell'ambito della propria organizzazione amministrativa un ufficio deputato allo svolgimento di tale attività in relazione ai piani e programmi sottoposti a tale attività. È necessario precisare che la periodica revisione degli indicatori ambientali è condizionata dalla disponibilità di dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati. Per gran parte di tali dati ed informazioni la competenza della rilevazione non è dall'Amministrazione comunale ma di altri enti che operano sul territorio (Uffici di statistica regionali e provinciali, Sovrintendenza, Regione, ecc.).

Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso report periodici a cura dell'Amministrazione comunale, al fine di rendere trasparente gli esiti e l'avanzamento del monitoraggio e fornire un valido strumento di supporto alle decisioni.

In tal senso la cadenza temporale dei report sarà definita, nell'ambito della Dichiarazione di sintesi. Fin da ora è possibile però elencare, in via esemplificativa, alcuni dei possibili contenuti dei report, ovvero:

- **la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel corso del periodo considerato e gli esiti principali;**
- **il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di effetti ambientali – riscontrabili attraverso l'andamento degli indicatori –, sia in relazione all'attività di monitoraggio stessa – es. difficoltà a reperire i dati, ...-);**
- **l'aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante per l'attuazione del PCS;**
- **le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es. criteri di selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle operazioni, mitigazioni e compensazioni ambientali, ...) ed eventualmente quali azioni**

di ri - orientamento del piano potrebbe essere necessario intraprendere (che possono riguardare obiettivi, azioni, condizioni per l'attuazione, tempi di attuazione, ecc.).

Sulla base dei contenuti del report, l'Amministrazione comunale, in coordinamento con gli enti preposti, decide se avviare ulteriori approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte di modifica del PCS e i tempi e le modalità con cui intervenire.

Il tecnico redattore
arch. BEATRICE BRUZZI'